Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 9 gennaio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1982.

I Signori abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 settembre 1981, n. **19-59/Legisl.**

Regione Emilia-Romagna

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1981, n. **46.**

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 8 DEL 9 GENNAIO 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 1:

Istituto Ganassini di ricerche biochimiche, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 17 dicembre 1981.

SIDER - Società per azioni per il commercio dei prodotti siderurgici, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1981.

UNIDAL - Unione industrie dolciarie ed alimentari, società per azioni (in liquidazione), in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1981.

I.S.I., società per azioni, in Pergine Valsugana: Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1981.

Hatù, società per azioni, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1981.

Italo svizzera - Macchine agricole, società per azioni, in Zola Predosa (Bologna): Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1981.

Domus Nostra, società per azioni, in Pianoro (Bologna): Obbligazioni « 7% di L. 15.000.000 » sorteggiate il 16 novembre 1981.

Domus Nostra, società per azioni, in Pianoro (Bologna): Obbligazioni « 7% di L. 20.000.000 » sorteggiate il 16 dicembre 1981.

S.E.C.I. - Società esercizi commerciali industriali, società per azioni, in Bologna: Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1981.

NICK - Napoletana industria cartoni Kraft, società per azioni (in liquidazione), in Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1981.

IM.MET. - Imballaggi metallici, società per azioni, in Napoli: Obbligazioni « 14% - 1977-1986 » sorteggiate il 7 dicembre 1981.

OCRIM - Società per l'industria meccanica, società per azioni, in Cremona: Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1981.

Vigasio, società per azioni, in Cremona: Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1981.

S.I.M.T.A. - Società italiana magazzini tessuti arredamento, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1981.

Salumificio del Montello, società per azioni, società industriale agricola, in Venegazzù di Volpago del Montello (Treviso): Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1981.

Cibus, società per azioni, in Cazzago San Martino (Brescia): Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1981.

Reggiani, società per azioni, (in liquidazione), in Bergamo: Estrazione di obbligazioni.

C.I.R. - Ceramiche industriali Rubieresi, società per azioni, in Rubiera (Reggio Emilia): Obbligazioni sorteggiate l'11 dicembre 1981.

Ceramiche riunite Sassolnova & Sassol-Art, società per azioni, in Casalgrande (Reggio Emilia): Obbligazioni sorteggiate l'11 dicembre 1981.

Costruzioni meccaniche Braidesi, società per azioni, in Bra (Cuneo): Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1981.

Beni immobili Italia, società per azioni, Costruzioni e industria edilizia, in Milano: Obbligazioni « BII 7% - 1973-1988 » acquisto di obbligazioni.

I.P.S. - Industria prodotti siderurgici, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1981 (Emissione 18 giugno 1974).

I.P.S. - Industria prodotti siderurgici, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1981 (Emissione 30 settembre 1976).

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « 13% - 1980-1985 » sorteggiate il 3 dicembre 1981.

Cartiere trentine, società per azioni, in Condino (Trento): Obbligazioni sorteggiate il 9 dicembre 1981.

Bellandi Meccanica, società per azioni, in Montemurlo (Firenze): Rimborso di obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1981.

Calzaturificio italiano Soldini Arezzo, società per azioni, in Capolona (Arezzo): Estrazione di obbligazioni.

Emilio Gallo & Fratello, società per azioni, in Chivasso: Obbligazioni « 16% emissione 1977 » sorteggiate il 29 dicembre 1981.

Emilio Gallo & Fratello, società per azioni, in Chivasso: Obbligazioni « 16% emissione 1979 » sorteggiate il 29 dicembre 1981.

Emilio Gallo & Fratello, società per azioni, in Chivasso: Obbligazioni « 16% emissione 1961 » sorteggiate il 29 dicembre 1981.

C.I.B.S. - Compagnia italiana bronzi speciali, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1981.

Superba, società per azioni, in Napoli: Obbligazioni « 14% - 1975-1984 » sorteggiate il 14 dicembre 1981.

Simmenthal, società per azioni, in Aprilia: Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1981.

La nuova commerciale imballaggi, società per azioni, in Aprilia: Obbligazioni « 14% - 1975-1984 » sorteggiate il 14 dicembre 1981.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° ottobre 1981, n. 809.

Modificazioni agli allegati n. 6, I, lettera A) - barbabietole - e n. 7, lettera C) - barbabietole - del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 40, ultimo comma, di detta legge che autorizza l'emanazione di norme regolamentari esecutive ed integrative anche ai fini di ulteriori attuazioni delle direttive comunitarie in materia di sementi di barbabietole da zucchero e da foraggio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante il regolamento di esecuzione della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Vista la direttiva (CEE) n. 76/331 della commissione del 29 marzo 1976 relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole;

Ravvisata la necessità di modificare gli allegati n. 6, I, lettera *A*) - barbabietole - e n. 7, lettera *C*) - barbabietole - del regolamento approvato con il suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065, in conformità al disposto della succitata direttiva (CEE) n. 76/331;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato n. 6, I, lettera *A*) - barbabietole - del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina della produzione e del commercio delle sementi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è sostituito dal seguente:

A) BARBABIETOLE

Specie	Categoria	Purezza minima specifica (1) (% in peso)	Facoltà germinat. minima (% dei glomeruli o semi puri)	Tenore massimo (1) (% in peso) di umidità	Contenuto massimo di semi di altre piante (% in peso in un campione di gr. 200)
1	2	3	4	5	6
a) *Beta vulgaris* L. var. *saccarifera* Alef. (barbabietola da zucchero):					
sementi monogermi . . .	tutte	97	80	15	0,3
sementi di precisione	tutte	97	75	15	0,3
sementi plurigermi di varietà la cui percentuale in diploidia supera 85	tutte	97	73	15	0,3
altre sementi . .	tutte	97	68	15	0,3
b) *Beta vulgaris* L. var. *crassa* Alef. (barbabietola da foraggio):					
sementi plurigermi di varietà la cui percentuale in diploidia supera 85, sementi monogermi, sementi di precisione	tutte	97	73	15	0,3
altre sementi	tutte	97	68	15	0,3

(1) Esclusi eventualmente gli antiparassitari granulati, le sostanze di rivestimento ed altri additivi solidi.

1) Le sementi devono presentare identità e purezza varietale in grado sufficiente.

2) La presenza di malattie che riducano il valore d'impiego delle sementi non è tollerata che nella misura più limitata possibile.

3) Sono considerate monogermi le sementi geneticamente monogermi. I glomeruli, germinati, almeno per il 90 % devono dare una sola plantula. La percentuale dei glomeruli che danno tre plantule o più non deve superare il 5 % rispetto ai glomeruli germinati.

4) Sono sementi di precisione quelle destinate alle seminatrici di precisione. Per le sementi di barbabietole da zucchero, almeno il 70 % dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula; la percentuale dei glomeruli che danno tre plantule o più non deve superare il 5 % rispetto ai glomeruli germinati.

Per le sementi di barbabietole da foraggio, nel caso in cui la percentuale in diploidia supera 85, almeno per il 58 % dei glomeruli germinati deve dare una sola plantula; per tutte le altre sementi, almeno per il 63 % dei glomeruli germinati devono dare una sola plantula; la percentuale dei glomeruli che danno tre plantule o più non deve superare il 5 % rispetto a glomeruli germinati.

5) La durata di efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità di cui all'art. 11 della legge, è stabilita come segue:

in mesi 12 per le sementi contenute in imballaggi non a tenuta di umidità (es. sacchi di juta, di cotone, ecc.);

in mesi 30 per le sementi contenute in imballaggi a tenuta di umidità (es. recipienti metallici o di altro materiale, a chiusura ermetica);

trascorsi tali termini il prodotto potrà essere mantenuto in commercio purché rispondente ai requisiti previsti dalla legge e dal regolamento. In tal caso la responsabilità della dichiarazione sul valore della germinabilità resta a carico del detentore della semente, il quale, senza manomettere il cartellino ufficiale e del produttore, è tenuto ad apporre sugli involucri una dichiarazione, che potrà essere costituita anche da una scritta indelebile, dalla quale risulti:

1) il proprio nome o la ragione sociale della ditta;
2) la data di determinazione della facoltà germinativa;
3) la facoltà germinativa (espressa in percentuale).

Art. 2.

L'allegato 7, lettera *C*) - barbabietole - del regolamento di esecuzione alla legge 25 novembre 1971, n. 1096 di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 è sostituito dal seguente:

« 1) La coltura deve presentare identità e purezza della varietà in grado sufficiente.

2) La coltura deve essere assoggettata almeno ad una ispezione ufficiale in campo e per le sementi di base, almeno a due ispezioni, una ai vivai ed una alle piante portaseme.

3) Lo stato colturale del campo di produzione e lo stato di sviluppo della coltura devono consentire un controllo sufficiente della identità e della purezza del tipo o della varietà.

4) Il produttore di sementi deve sottoporre all'esame del servizio di certificazione tutte le moltiplicazioni di sementi di una varietà.

5) Le distanze minime da colture portaseme devono essere le seguenti:

	Sementi di base	Sementi certificate
a) Barbabietole da zucchero:		
barbabietole da zucchero di varietà monogermi rispetto a barbabietole da zucchero di altre varietà	m. 1.000	m. 600
barbabietole da zucchero, di varietà che non siano monogermi rispetto a barbabietole da zucchero di altre varietà	m. 600	m. 300
barbabietole da zucchero rispetto a barbabietole da foraggio e ad altre sottospecie della specie *Beta vulgaris*	m. 1.000	m. 1.000
b) Barbabietole da foraggio:		
barbabietole da foraggio di varietà monogermi rispetto a barbabietole da foraggio di altre varietà	m. 1.000	m. 600
barbabietole da foraggio di varietà che non siano monogermi rispetto a barbabietole da foraggio di altre varietà	m. 600	m. 300
barbabietole da foraggio rispetto a barbabietole da zucchero e ad altre sottospecie della specie *Beta vulgaris*	m. 1.000	m. 1.000

Dette distanze si applicano anche per l'isolamento da piante o campi di barbabietole coltivate per radici che presentino delle infiorescenze al momento della fioritura delle colture destinate alla produzione di semi.

Le accennate distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — BARTOLOMEI — ANDREATTA — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1982
Atti di Governo, registro n. 37, *foglio n.* 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1981, n. **810.**

Esecuzione allo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria concernente riconoscimento delle specializzazioni mediche, effettuato a Roma il 29 ottobre 1980.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria concernente il riconoscimento delle specializzazioni mediche, effettuato a Roma il 29 ottobre 1980, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto convenuto nello scambio di note stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1981

PERTINI

SPADOLINI — COLOMBO — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1981
Atti di Governo, registro n. 37, *foglio n.* 17

Der Osterreichische Botschafter in Italien

Rom, am 29. Oktober 1980

Exzellenz!

Ich beehre mich, auf das am 14. März 1952 in Rom unterzeichnete Übereinkommen zwischen der Republik Österreich und der Italienischen Republik zur Förderung der kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Ländern Bezug zu nehmen und Ihnen im Auftrag meiner Regierung folgendes vorzuschlagen:

Die in der Beilage angeführten Facharztdiplome, deren volle Gleichwertigkeit von der osterreichisch-italienischen Expertenkommission in ihrer 7. Sitzung am 14. Dezember 1979 festgestellt wurde, werden gegenseitig gemaß Artikel 1o des obzitierten Übereinkommens anerkannt.

Es besteht Einverständnis darüber, daß durch die Anerkennung die Einhaltung der Rechtsvorschriften, die in jedem Lande hinsichtlich der Zulassung zur Berufsausübung gelten, nicht beeinträchtigt wird.

Sollte die italienische Regierung bereit sein, die obigen Vorschläge zu akzeptieren, darf ich im Auftrag meiner Regierung vorschlagen, daß die vorliegende Note und die Antwort Eurer Exzellenz ein Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Italienischen Republik darstellen, das 6. Tage nach dem Tag in Kraft tritt, an dem die beiden Staaten einander mitteilen, daß die jeweiligen verfassungsrechtlichen Voraussetzungen hiefür gegeben sind.

Genehmigen Sie, Exzellenz, den Ausdruck meiner vorzuglichsten Hochachtung.

Dr. Heinz LAUBE

Seiner Exzellenz
Emilio COLOMBO
Minister für Auswärtige Angelegenheiten
Rom

BEILAGE

Österreichische Facharzttitel	Italienische Facharzttitel
Anästhesiologie	Anestesia e rianimazione Anestesia Anestesiologia Anestesiologia e rianimazione Rianimazione
Augenheilkunde	Oculistica Clinica oculistica
Chirurgie	Chirurgia generale Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica Semeiotica chirurgica Anatomia chirurgica e corso di operazioni Chirurgia geriatrica Chirurgia sperimentale Clinica chirurgica Chirurgia Chirurgia generale e terapia chirurgica Patologia speciale chirurgica Chirurgia d'urgenza Chirurgia di pronto soccorso Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	Ostetricia e ginecologia Clinica ostetrica e ginecologica Patologia ostetrica e ginecologica Fisiopatologia ostetrica e ginecologica
Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten	Otorinolaringoiatria Clinica otorinolaringoiatrica Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale
Haut- und Geschlechtskrankheiten	Dermosifilopatia Clinica dermosifilopatica Dermatologia e sifilografia Dermosifilopatia e venereologia Dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica Dermatologia e venereologia Dermosifilopatica Patologia e clinica dermosifilopatica Malattie cutanee e veneree
Innere Medizin	Medicina generale Clinica medica generale e terapia medica Patologia speciale medica e metodologia clinica Semeiotica medica Clinica medica generale Clinica medica e semeiotica Patologia speciale medica e terapia medica Patologia speciale medica Patologia speciale e clinica medica Medicina interna Clinica medica
Kinderheilkunde	Pediatria Clinica pediatrica Pediatria e puericultura Patologia clinica pediatrica Patologia neonatale
Lungenkrankheiten	Pneumologia Tisiologia Fisiopatologia respiratoria Clinica della tubercolosi e delle vie respiratorie Clinica della tubercolosi e delle malattie delle vie respiratorie Malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia Malattie dell'apparato respiratorio Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio Tisiologia e malattie polmonari
Neurologie und Psychiatrie (Psychiatrie und Neurologie)	Neurologia Clinica neurologica Clinica delle malattie nervose e mentali Neurologia e psichiatria Neuropsichiatria Clinica neurologica e malattie mentali Clinica neuropatologica Clinica neuropsichiatrica Clinica psichiatrica e neuropatologica Malattie nervose Malattie nervose e mentali Neuropatologia e psichiatria Psichiatria e neuropatologia Clinica psichiatrica Psichiatria
Orthopädie und orthopädische Chirurgie	Ortopedia e traumatologia Clinica ortopedica Clinica ortopedica e traumatologica Ortopedia Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore

Österreichische Facharzttitel	Italienische Facharzttitel
Physikalische Medizin	Recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi Terapia fisica e riabilitazione Medicina fisica e riabilitazione Fisiochinesiterapia Fisiochinesiterapia e rieducazione neuromotoria Chinesiterapia, fisioterapia e ginnastica medica in ortopedia Fisiochinesiterapia ortopedica
Radiologie	Radiologia Radiologia medica Radiologia e fisioterapia Radiologia e terapia fisica Radiodiagnostica Radioterapia Radiologia medica e medicina nucleare Radiologia medica e radioterapia Radiologia medica e terapia fisica Radiologia ed elettroterapia
Unfallchirurgie	Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (vedi chirurgia generale)
Urologie	Urologia Clinica urologica Nefrologia chirurgica Clinica delle malattie delle vie urinarie Malattie delle vie urinarie Malattie genito-urinarie Patologia e clinica delle vie urinarie
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde	Odontoiatria e stomatologia Clinica odontoiatrica Clinica odontoiatrica e stomatologica Odontoiatria Stomatologia Odontostomatologia Odontostomatologia e protesi dentale o dentaria Odontoiatria e protesi dentale o dentaria

---

Il Ministro degli affari esteri

Roma, lì 29 ottobre 1980

Signor Ambasciatore,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua nota in data 29 ottobre 1980 del seguente tenore

« Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi all'accordo fra la Repubblica d'Austria e la Repubblica italiana per lo sviluppo dei rapporti culturali tra i due Paesi, firmato a Roma il 14 marzo 1952, e di proporLe, per incarico del mio Governo, quanto segue:

I diplomi di specializzazione medica elencati nell'allegato, la cui piena equipollenza è stata riconosciuta nella 7ª riunione della commissione austro-italiana di esperti il 14 dicembre 1979, vengono reciprocamente riconosciuti ai sensi dell'art. 10 del su citato accordo.

Resta inteso che il riconoscimento non pregiudica l'osservanza delle disposizioni vigenti in ciascun Paese in materia di abilitazione all'esercizio della professione medica.

Qualora il Governo della Repubblica italiana fosse disposto ad accettare le presenti proposte, mi permetto proporre, per incarico del mio Governo, che la presente nota e la nota di risposta di Vs. Eccellenza costituiscano un accordo tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica italiana, il quale entrerà in vigore 60 giorni dopo il giorno in cui i due Stati si saranno comunicati che sussistono i presupposti costituzionali previsti a tale fine in ciascuno di essi.

Voglia accogliere, Eccellenza, gli atti della mia più alta considerazione ».

In risposta ho l'onore di comunicarLe che il Governo della Repubblica italiana concorda con la proposta in essa contenuta.

Mi avvalgo dell'occasione per rinnovarLe i sensi della mia più alta considerazione.

Emilio COLOMBO

A S.E. il Signor

Heinz LAUBE

Ambasciatore della Repubblica d'Austria

Roma

ALLEGATO

Titoli austriaci	Titoli italiani
Anästhesiologie	Anestesia e rianimazione Anestesia Anestesiologia Anestesiologia e rianimazione Rianimazione
Augenheilkunde	Oculistica Clinica oculistica
Chirurgie	Chirurgia generale Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica Semeiotica chirurgica Anatomia chirurgica e corso di operazioni Chirurgia geriatrica Chirurgia sperimentale Clinica chirurgica Chirurgia Chirurgia generale e terapia chirurgica Patologia speciale chirurgica Chirurgia d'urgenza Chirurgia di pronto soccorso Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	Ostetricia e ginecologia Clinica ostetrica e ginecologica Patologia ostetrica e ginecologica Fisiopatologia ostetrica e ginecologica
Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten	Otorinolaringoiatria Clinica otorinolaringoiatrica Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale
Haut- und Geschlechtskrankheiten	Dermosifilopatia Clinica dermosifilopatica Dermatologia e sifilografia Dermosifilopatia e venereologia Dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica Dermatologia e venereologia Dermosifilopatica Patologia e clinica dermosifilopatica Malattie cutanee e veneree

Titoli austriaci	Titoli italiani
Innere Medizin	Medicina generale Clinica medica generale e terapia medica Patologia speciale medica e metodologia clinica Semeiotica medica Clinica medica generale Clinica medica e semeiotica Patologia speciale medica e terapia medica Patologia speciale medica Patologia speciale e clinica medica Medicina interna Clinica medica
Kinderheilkunde	Pediatria Clinica pediatrica Pediatria e puericultura Patologia clinica pediatrica Patologia neonatale
Lungenkrankheiten	Pneumologia Tisiologia Fisiopatologia respiratoria Clinica della tubercolosi e delle vie respiratorie Clinica della tubercolosi e delle malattie delle vie respiratorie Malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia Malattie dell'apparato respiratorio Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio Tisiologia e malattie polmonari
Neurologie und Psychiatrie (Psychiatrie und Neurologie)	Neurologia Clinica neurologica Clinica delle malattie nervose e mentali Neurologia e psichiatria Neuropsichiatria Clinica neurologica e malattie mentali Clinica neuropatologica Clinica neuropsichiatrica Clinica psichiatrica e neuropatologica Malattie nervose Malattie nervose e mentali Neuropatologia e psichiatria Psichiatria e neuropatologia Clinica psichiatrica Psichiatria
Orthopädie und orthopädische Chirurgie	Ortopedia e traumatologia Clinica ortopedica Clinica ortopedica e traumatologica Ortopedia Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore
Physikalische Medizin	Recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi Terapia fisica e riabilitazione Medicina fisica e riabilitazione Fisiochinesiterapia Fisiochinesiterapia e rieducazione neuromotoria Chinesiterapia, fisioterapia e ginnastica medica in ortopedia Fisiochinesiterapia ortopedica
Radiologie	Radiologia Radiologia medica Radiologia e fisioterapia Radiologia e terapia fisica Radiodiagnostica Radioterapia Radiologia medica e radioterapia Radiologia medica e terapia nucleare Radiologia medica e medicina fisica Radiologia ed elettroterapia
Unfallchirurgie	Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (vedi chirurgia generale)
Urologie	Urologia Clinica urologica Nefrologia chirurgica Clinica delle malattie delle vie urinarie Malattie delle vie urinarie Malattie genito-urinarie Patologia e clinica delle vie urinarie
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde	Odontoiatria e stomatologia Clinica odontoiatrica Clinica odontoiatrica e stomatologica Odontoiatria Stomatologia Odontostomatologia Odontostomatologia e protesi dentale o dentaria Odontoiatria e protesi dentale o dentaria

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
COLOMBO

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 novembre 1981.

Modificazione allo statuto del Mediocredito del Lazio, in Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 10 febbraio 1981, n. 23;

Visto lo statuto del Mediocredito del Lazio, con sede in Roma;

Vista la delibera assunta in data 28 aprile 1981 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto mediocredito nonché la lettera del presidente in data 13 luglio 1981;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima seduta ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 5, lettera *a*), dello statuto del Mediocredito del Lazio, con sede in Roma, in conformità del seguente testo:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto è costituito:

a) dai conferimenti degli enti indicati all'art. 1, ripartiti in quote di partecipazione, nominative ed indivisibili, di L. 1.000.000 (unmilione) ciascuna; conferimenti ammontanti a L. 8.190.000.000 (ottomiliardicentonovantamilioni). ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1981

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

(7465)

DECRETO 7 gennaio 1982.

Autorizzazione all'emissione di buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 26 dicembre 1981, n. 779, che autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente fino a quando sarà approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1982 il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1982 secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge all'esame delle assemblee legislative;

Visto l'art. 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con propri decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato e di autorizzare il rimborso anticipato degli stessi;

Visto l'art. 16 del disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1982 che fissa l'importo ed il limite massimo di circolazione dei buoni ordinari del Tesoro;

Considerato che occorre provvedere a stabilire le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1982;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° gennaio al 31 marzo 1982 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi al portatore viene fissata con decreti ministeriali, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, sui quali saranno indicati gli importi, la durata, le scadenze, le date, le serie, il prezzo base di collocamento e ogni altra caratteristica.

Le emissioni dei buoni ordinari del Tesoro potranno avvenire con cadenza bimensile, di massima il 15 e l'ultimo giorno di ogni mese.

Art. 2.

I buoni possono essere emessi per le seguenti serie:

serie	L	L.	5.000.000
»	M	»	10.000.000
»	N	»	50.000.000
»	O	»	100.000.000
»	P	»	500.000.000
»	Q	»	1.000.000.000

Art. 3.

Il collocamento dei buoni può essere effettuato, nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza ed assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 e di altri operatori tramite gli agenti di cambio.

Con decreto ministeriale di cui all'art. 1, saranno determinate fra le predette categorie di operatori quelle che possono concorrere all'assegnazione dei buoni.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

Art. 4.

Ai fini dell'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro, le offerte devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro in Roma, con l'indicazione dell'importo dei buoni e del prezzo a cui si intende sottoscrivere.

Le eventuali maggiorazioni rispetto al prezzo base di collocamento debbono essere pari a cinque centesimi di lira o multiplo di tale cifra. Le maggiorazioni contenenti frazioni centesimali diverse da quelle sopra descritte sono prese in considerazione con l'arrotondamento per difetto.

L'importo di ciascuna offerta non può essere inferiore a lire 100 milioni.

E' consentita da parte di uno stesso richiedente la presentazione di più di una offerta a prezzi diversi.

Art. 5.

Le offerte di ogni singolo richiedente, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in una unica busta telata con chiusura a ceralacca e chiara indicazione del contenuto e dell'emissione a cui si intende partecipare, da indirizzarsi all'amministrazione centrale della suddetta Banca. Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non vengono prese in considerazione.

Art. 6.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo precedente, è eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste, da parte di un funzionario della Banca medesima, il quale trascrive, ai fini della aggiudicazione, in ordine decrescente di prezzo, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale.

L'assegnazione viene effettuata al prezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari anche pro-quota. Nel caso di parità di offerte che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione.

Qualora tra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, alla ripartizione non partecipa la Banca medesima ed i B.O.T. vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa verrà attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 7.

In relazione alla situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, con decreto ministeriale possono essere apportate modifiche al sistema di assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro, e può essere stabilito ove occorra, che l'aggiudicazione avvenga al prezzo offerto dal richiedente i titoli.

Art. 8.

Un esemplare del verbale redatto dal funzionario del Tesoro, contenente tra l'altro i prezzi di aggiudicazione dei buoni, è trasmesso, a cura della Direzione generale del tesoro, alla Corte dei conti.

Art. 9.

Dal 1° gennaio al 31 marzo 1982 è autorizzato il rimborso anticipato dei buoni ordinari del Tesoro allorché i titoli emessi rispettivamente a metà e fine mese vengano a scadenza in giorno successivo a quello fissato per la corrispondente nuova emissione.

Il rimborso anticipato può essere richiesto alle sezioni di tesoreria dal portatore dei buoni solo a partire dal giorno indicato per la nuova emissione.

Art. 10.

I buoni ordinari del Tesoro presentati ai sensi del precedente articolo sono rimborsati al loro valore nominale.

All'atto del rimborso sarà provveduto al recupero degli interessi non maturati alla data di presentazione, che saranno conteggiati in base ai rispettivi saggi di emissione, tenendo conto dei giorni effettivamente intercorrenti tra la data del rimborso e quella di scadenza.

I buoni come sopra rimborsati saranno prodotti in distinte contabilità mensili alle quali verranno allegate le quietanze di entrata emesse per il recupero degli interessi, con imputazione a capo X cap. 2368 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1982.

Art. 11.

Le sezioni di tesoreria provinciale, all'atto della emissione dei titoli, apporranno sui titoli stessi l'indicazione dell'anno finanziario, nonché la numerazione progressiva per ciascuna serie, sulla base delle comunicazioni che la Direzione generale del tesoro farà pervenire all'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Le tesorerie medesime hanno inoltre facoltà di apporre sui titoli stessi, all'atto dell'emissione, con sistemi tipografici, la firma del cassiere e del capo della sezione di tesoreria provinciale, nonché il timbro della tesoreria medesima.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nello stesso giorno fissato per la emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal decreto ministeriale di cui all'art. 1, rilasciano quietanze d'entrata per l'importo del valore nominale dei buoni alienati, anche quando vengono consegnate agli acquirenti ricevute in attesa della materiale consegna dei titoli.

In tal caso la scritturazione in conto sospeso dei relativi interessi verrà autorizzata dalla Direzione generale del tesoro con lettera diretta all'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Con i decreti ministeriali di cui al precedente art. 1, possono essere ammesse a rimborso le ricevute provvisorie rilasciate e non sostituite con titoli.

Art. 13.

Ferme restando le procedure amministrative e contabili, le Sezioni di tesoreria provinciale, all'atto della emissione dei titoli, sono autorizzate a non compilare i tagliandi « cedole interessi » che non avranno più corso ed a produrre in loro vece apposito unico documento contabile riassuntivo per ciascuna emissione.

Art. 14.

Le caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro restano quelle fissate dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1976, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 122 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1976, e dai successivi decreti ministeriali di modifica in data 14 settembre e 7 dicembre 1981 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 15 ottobre e n. 342 del 14 dicembre 1981.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1982
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 156

(98)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 ottobre 1981.

Approvazione di tre tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, da utilizzare per contratti collettivi, presentate da imprese di assicurazione esercenti il ramo vita in Italia.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande delle imprese di assicurazione esercenti il ramo vita sotto indicate, intese ad ottenere l'approvazione di tre tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, da impiegarsi per contratti in forma collettiva;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, alle imprese di assicurazione esercenti il ramo vita, di cui all'art. 2, secondo il testo depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le tre tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza di seguito descritte, da impiegarsi per contratti in forma collettiva:

tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza e di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente secondo un parametro determinato;

tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente secondo un parametro determinato;

tariffa relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in misura ridotta, in caso di sua premorienza o di riconosciuta invalidità totale e permanente, adeguabile annualmente secondo un parametro determinato;

condizioni particolari di polizza relative alle tre tariffe miste suindicate regolanti l'adeguamento annuo dei capitali assicurati e l'attribuzione di un riscatto speciale.

Art. 2.

Il presente decreto si applica alle imprese di assicurazione esercenti il ramo vita di seguito elencate:

Denominazione	Sede legale
1) S.p.a. Agricoltura assicurazioni	Milano
2) S.p.a. Alleanza assicurazioni	Milano
3) Compagnie riunite di assicurazioni S.p.a.	Torino
4) S.p.a. Istituto italiano di previdenza	Milano
5) S.p.a. La Pace assicurazioni e riassicurazioni	Milano
6) S.p.a. La Previdente	Milano
7) S.p.a. Vittoria assicurazioni	Milano
8) S.p.a. La Piemontese vita	Torino
9) S.p.a. Ausonia vita	Milano

Rappresentanze generali per l'Italia di imprese di assicurazione straniere

Denominazione	Sede legale
1) Abeille Paix vie	Milano
2) Les Assurances générales de France vie	Roma
3) Winterthur	Milano
4) Union des Assurances de Paris vie	Genova
5) Vita	Milano
6) Gan vie	Roma

Roma, addì 23 ottobre 1981

Il Ministro: MARCORA

(69)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 21 agosto 1981.

Autorizzazione alla emissione, nel 1982, di una serie di francobolli ordinari avente come tematica « I problemi del nostro tempo: la lotta contro il fumo ».

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali — titolo preliminare e parte prima — approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nel 1982, una serie di francobolli ordinari, avente come tematica « I problemi del nostro tempo: la lotta contro il fumo »;

Sentito il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1523 del 14 luglio 1981;

Decreta:

Articolo unico

E' autorizzata l'emissione, nel 1982, di una serie di francobolli ordinari, avente come tematica « I problemi del nostro tempo: la lotta contro il fumo ».

Con successivo decreto verranno fissati i valori e le caratteristiche dei francobolli componenti la suddetta serie.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 agosto 1981

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1981
Registro n. 36 Poste, foglio n. 172

(57)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 22 ottobre 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria e del settore abbigliamento operanti in provincia di Treviso, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della costruzione e manutenzione apparecchiature elettromeccaniche operanti nella provincia di Cagliari, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della costruzione e manutenzione apparecchiature elettromeccaniche operanti nella provincia di Cagliari, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore costruzione ed installazione degli ascensori operanti nel comune di Novate Milanese (Milano) è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore costruzione ed installazione degli ascensori operanti nel comune di Novate Milanese (Milano) è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1981 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore maglifici operanti nel comune di Casarsa (Pordenone) il periodo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni in serie operanti in provincia di Bergamo è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1981 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Lanificio Veronese F.lli Tiberghien di Verona il periodo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Brindisi è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1981 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla s.r.l. De Concilio di Casalnuovo di Napoli, il periodo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. M.T.C. di Frosinone è prolungata per un trimestre.

(61)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pi.Ra mobili di Piangipane (Ravenna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1978 al 1° novembre 1978. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pi.Ra mobili di Piangipane (Ravenna) è prolungata al 1° febbraio 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pi.Ra mobili di Piangipane (Ravenna), è prolungata al 1° maggio 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vela confezioni di Pescara è prolungata al 15 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Salerno per i lavori relativi alla costruzione dell'acquedotto del Basso Sele e di completamento del porto di Salerno, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 28 marzo 1981, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 13 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Molini Virga di Palermo è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° luglio 1981 al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiere Binda con sede in Milano e stabilimento in Vaprio d'Adda (Milano) e Crusinallo (Novara) è prolungata al 4 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledare e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 28 agosto 1979, è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Augusta, stabilimento di Augusta (Siracusa) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1981 al 29 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura Tintoria di Massazza (M.T.M.) con sede in Massazza (Vercelli) è prolungata al 23 settembre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceat Cavi con sede in Torino e stabilimenti a Settimo Torinese, Ascoli Piceno e filiali periferiche è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 giugno 1981 al 28 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Enotria S.p.a. di Augusta (Siracusa) stabilimento di Melilli (Siracusa) è prolungata al 16 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere, *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Enotria S.p.a. di Augusta (Siracusa) stabilimento di Melilli (Siracusa) è prolungata al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caser con sede in Pavia e stabilimento in Sedico (Belluno) è prolungata al 25 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caser con sede in Pavia è prolungata al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fime S.a.s. di Vaprio d'Agogna (Novara) è prolungata al 26 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fime S.a.s. di Vaprio d'Agogna (Novara) è prolungata al 22 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio di Maderno con sede legale in Gavardo (Brescia) e stabilimento in Maderno (Brescia) è prolungata al 21 agosto 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio di Maderno con sede legale in Gavardo (Brescia) e stabilimento in Maderno (Brescia) è prolungata al 21 novembre 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. C. Olivetti & C. con sede in Ivrea (Torino), stabilimenti di Ivrea e Scarmagno (Torino) è prolungata al 19 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. C. Olivetti & C. con sede in Ivrea (Torino), stabilimenti di Ivrea e Scarmagno (Torino) è prolungata al 17 gennaio 1982 Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sette Geri con sede in Genova-Sestri Ponente ora S.p.a. Aghitalia con sede in Genova è prolungata a 60 mesi.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amuco International di Avellino è prolungata al 16 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nehom di Leinì (Torino), stabilimento di Saronno (Varese) è prolungata al 18 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Meridionale con sede in Tiro (Potenza) è prolungata al 27 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società Business Equipment Inc. di Pomezia è prolungata all'8 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecniomnia Sud di Cassino (Frosinone) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 febbraio 1981 al 16 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Europhon con sede in Milano e stabilimenti in Milano, Corsico (Milano), Bozzolo (Mantova) e Quistello (Mantova) è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società 15 Giugno con sede in Roma è prolungata all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.P. Società Italiana Pubblicità con sede e stabilimento in Latina è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Caser con sede in Pavia e stabilimento in Sedico (Belluno) è prolungata al 25 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta G.M.S. s.a.s. di Vignale Monferrato (Alessandria) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 giugno 1981 al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vela confezioni di Pescara è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cherea con sede in Oristano e stabilimento a Bolotana (Nuoro) è prolungata al 27 settembre 1981 Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. di Articristalvetro con stabilimento in Napoli è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 giugno 1981 al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Com di Tavagnacco (Udine) è prolungata al 13 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aies Gibellini con sede e stabilimento in Cologno Monzese (Milano) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1981 al 27 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giconf di Filottrano (Ancona) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 febbraio 1981 al 9 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Jutificio Napoletano di Napoli è prolungata al 15 novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Battistoni Pneumatici con sede in Fabriano (Ancona) è prolungata al 26 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iril di Pordenone è prolungata al 26 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pascucci & Vannucci s.r.l. con sede in Macerata Feltria (Pesaro) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 dicembre 1978 al 20 giugno 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Perusia con sede in Perugia è prolungata all'11 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli per il completamento del lavoro di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici è prolungata di 3 mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12 punto 2) della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elios Vantini Genarl Import Export con sede in Padova e stabilimento in Albignasego (Padova) è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano, stabilimento in Rogoredo (Milano) è prolungata al 1° novembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli Tecna, con sede in Milano, stabilimento di Sesto S. Giovanni (Milano) e Gardone Val Trompia (Bergamo) è prolungata al 6 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.G.A. Compagnia Generale Accumulatori di Casalnuovo di Napoli è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 settembre 1981 al 14 marzo 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Mediterranea Raffineria Siciliana Petroli S.p.a., (Milazzo) è prolungata al 2 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.G. Sebino di Cologne Bresciano è prolungata al 3 gennaio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(7458)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Negrin Celeste, con sede in Volpago del Montello

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1981 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 89.146.902 dovuto dalla ditta Negrin Celeste è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1982, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'Intendenza di finanza di Treviso è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(7483)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Premi comunitari relativi al tabacco dei raccolti 1977, 1978 e 1979

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento C.E.E. n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia del raccolto 1977 con i regolamenti C.E.E. n. 1353 del 28 maggio 1975, n. 1169 del 17 maggio 1977 e n. 3398/81 del 27 novembre 1981 sono i seguenti a decorrere dal 30 novembre 1981:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire/q.le)
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C	204.655
Paraguay e ibridi derivati	193.103
Bright	194.235
Burley	120.642
Maryland	151.212
Kentucky, suoi ibridi, Moro di Cori, Salento	115.988
Nostrano, Resistente, Gojano	182.787
Beneventano	137.499
Xanti Yakà	224.176
Perustitza	212.728
Erzegovina	190.713
Round tip.	821.222
Brasile Selvaggio	48.685

(7474)

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento C.E.E. n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1978 con i regolamenti C.E.E. n. 1169 del 17 maggio 1977, n. 1348 del 19 giugno 1978 e n. 3398/81 del 27 novembre 1981 sono i seguenti a decorrere dal 30 novembre 1981:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire/q.le)
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C	245.939
Paraguay e ibridi derivati	200.022
Bright	201.783
Burley	125.926
Maryland	158.005
Kentucky, ibridi derivati, Moro di Cori, Salento	123.661
Nostrano, Resistente, Gojano	187.316
Beneventano	137.499
Xanti Yakà	227.195
Perustitza	215.873
Erzegovina	190.713
Round tip., Scafati, Sumatra	836.444
Brasile Selvaggio	60.887

(7475)

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento C.E.E. n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1979 con i regolamenti C.E.E. n. 1581/79 del 24 luglio 1979, n. 1979/79 del 5 settembre 1979 e n. 3398/81 del 27 novembre 1981 sono i seguenti a decorrere dal 30 novembre 1981:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire/q.le)
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C	249.587
Paraguay e ibridi derivati	203.922
Bright	204.802
Burley	133.096
Maryland	165.553
Kentucky, ibridi derivati, Moro di Cori, Salento	132.719
Nostrano, Resistente, Gojano	190.461
Beneventano, Brasile Selvaggio	139.638
Xanti Yakà	234.869
Perustitza	223.421
Erzegovina e ibridi vari	198.261
Round tip., Scafati, Sumatra	866.888

(7476)

Prezzi e premi comunitari relativi al tabacco dei raccolti 1980 e 1981

I prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento per il tabacco in foglia di raccolto 1980 ed i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli dello stesso raccolto fissati con regolamento C.E.E. n. 1581 del 24 luglio 1979 e tenuto conto dei regolamenti C.E.E. n. 1557/79 del 24 luglio 1979, n. 1979/79 del 5 settembre 1979 e n. 3398/81 del 27 novembre 1981 sono i seguenti, a decorrere dal 30 novembre 1981:

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia: Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Tabacco in foglia: Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Tabacco in colli: Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Bright	A	371.362	334.251	462.692
	B	241.385	217.263	300.750
	C	185.681	167.125	231.346
Burley	A	275.502	247.952	362.681
	B	179.076	161.169	235.743
	C	132.241	119.017	174.087
Maryland	A	317.016	285.314	405.076
	B	206.060	185.454	263.299
	C	152.168	136.951	194.436
Kentucky, suoi ibridi, Moro di Cori, Salento	A	444.191	399.752	557.757
	B	282.924	254.619	355.259
	C	169.754	152.771	213.155
Brasile, Beneventano	A	262.147	235.900	344.269
	B	204.802	184.297	268.960
	C	145.409	130.851	190.962
Nostrano	A	346.958	312.230	458.284
	B	268.960	242.039	355.259
	C	204.410	183.950	269.997
Xanti Yakà	A	446.832	402.178	622.383
	B	385.200	346.705	536.537
	C	285.048	256.562	397.037
Perustitza	A	397.654	318.123	467.175
	C	364.820	291.856	428.601
	B	266.319	213.055	312.879

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia		Tabacco in colli
		Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Samsum . .	A	397.654	357.888	512.836
	B	364.820	328.338	470.492
	C	266.319	239.687	343.459
Erzegovina	A	357.065	285.625	420.965
	B	327.583	262.041	386.206
	C	232.584	186.049	274.206
Round tip. .	A	1.477.199	1.329.522	1.976.271
	B	1.717.673	1.545.956	2.297.989
	C	618.362	556.544	827.276

Per le varietà Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C e per le varietà Paraguay, i prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento, nonché i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli, sono, per ciascuna classe e corona fogliare, i seguenti a decorrere dal 30 novembre 1981:

Varietà		Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C				
Prime foglie . . .	I	341.245	307.165	452.200
	II	276.788	249.145	366.785
	III	219.913	197.951	291.418
Foglie basse . .	I	413.285	372.012	547.665
	II	333.662	300.340	442.152
	III	269.204	242.319	356.736
Foglie mediane .	I	379.161	341.295	502.445
	II	310.912	279.862	412.005
	III	265.413	238.906	351.711
Foglie apicali .	I	254.038	228.668	336.638
Paraguay				
Foglie basse . . .	IS	444.993	400.509	—
	I	376.532	338.892	—
	II	308.072	277.276	—
	III	239.611	215.659	—
Foglie mediane . . .	I	410.762	369.701	—
	II	342.302	308.084	—
	III	273.842	246.467	—
Foglie apicali . . .	I	342.302	308.084	—
	II	273.842	246.467	—
	III	205.381	184.850	—

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento C.E.E. n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1980 con i regolamenti C.E.E. n. 1581/79 del 24 luglio 1979, n. 1557/79 del 24 luglio 1979, n. 1979/79 del 5 settembre 1979 e n. 3398/81 del 27 novembre 1981 sono i seguenti, a decorrere dal 30 novembre 1981:

Varietà del tabacco in foglia —	Importo del premio (lire al q.le) —
Badischer Geudertheimer, Forcheimer Havanna II C	260.909
Paraguay	226.314
Bright	215.621
Burley	153.602
Maryland	172.220
Kentucky, suoi ibridi, Moro di Cori, Salento . .	153.224
Nostrano, Resistente, Gojano	200.903
Beneventano, Brasile Selvaggio	147.312
Xanti Yakà	247.826
Samsum, Perustitza	234.491
Erzegovina, ibridi vari	208.073
Round tip., Scafati, Sumatra	928.907

(7477)

I prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento per il tabacco in foglia di raccolto 1981 ed i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli dello stesso raccolto fissati con regolamento C.E.E. n. 1581 del 24 luglio 1979 e tenuto conto dei regolamenti C.E.E. n. 1557/79 del 24 luglio 1979, n. 1979/79 del 5 settembre 1979 e n. 3398/81 del 27 novembre 1981 sono i seguenti, a decorrere dal 30 novembre 1981:

Varietà	Categoria	Tabacco in foglia		Tabacco in colli
		Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Bright	A	408.473	367.588	500.181
	B	265.507	238.932	325.118
	C	204.236	183.794	250.090
Burley	A	300.285	270.218	387.967
	B	195.185	175.642	252.179
	C	144.137	129.705	186.224
Maryland	A	342.428	308.210	431.117
	B	222.578	200.336	280.226
	C	164.365	147.941	206.936
Kentucky, suoi ibridi, Moro di Cori, Salento . . .	A	461.966	369.534	523.391
	B	294.246	235.372	333.370
	C	176.548	141.223	200.022
Brasile, Beneventano . .	A	272.613	245.400	355.058
	B	212.979	191.719	277.389
	C	151.215	136.120	196.946
Nostrano, Resistente, Gojano	A	508.754	457.960	669.738
	B	394.383	355.088	519.177
	C	299.731	269.806	394.575
Xanti	A	464.635	371.679	585.901
	B	400.547	320.413	505.087
	C	296.405	237.106	373.764
Perustitza	A	413.560	330.875	481.846
	B	379.413	303.555	442.061
	C	276.971	221.595	322.705
Samsum	A	413.560	372.149	529.154
	B	379.413	341.421	485.462
	C	276.971	249.237	354.387
Erzegovina	A	371.326	297.006	434.128
	B	340.666	272.483	398.283
	C	241.873	193.463	282.781
Round tip.	A	1.536.270	1.382.643	2.037.288
	B	1.786.360	1.607.724	2.368.940
	C	643.090	578.781	852.818
Virgin D	A	464.202	417.782	544.840
	B	264.595	238.136	310.559
	C	102.124	91.912	119.865

Per la varietà Badischer Geudertheimer e Forcheimer Havanna II C e per le varietà Paraguay, i prezzi di obiettivo ed i prezzi di intervento, nonché i prezzi di intervento derivati per il tabacco in colli, sono, per ciascuna classe e corona fogliare, i seguenti a decorrere dal 30 novembre 1981.

Varietà		Prezzi di obiettivo (lire al q.le)	Prezzi d'intervento (lire al q.le)	Prezzi d'intervento derivato (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer				
Prime foglie	I	358.341	322.564	470.995
	II	290.655	261.635	382.029
	III	230.931	207.874	303.530
Foglie basse	I	433.991	390.660	570.428
	II	350.378	315.396	460.529
	III	282.691	254.467	371.563
Foglie mediane	I	398.157	358.404	523.328
	II	326.489	293.891	429.129
	III	278.710	250.883	366.330
Foglie apicali	I	266.765	240.131	350.630
Havanna				
Prime foglie	I	354.945	319.507	467.259
	II	287.900	259.156	378.999
	III	228.742	205.905	301.123
Foglie basse	I	429.877	386.958	565.903
	II	347.057	312.407	456.876
	III	280.012	252.056	368.616
Foglie mediane	I	394.383	355.008	519.177
	II	323.394	291.107	425.725
	III	276.068	248.506	363.424
Foglie apicali	I	264.237	237.855	347.849
Paraguay				
Foglie basse	IS	489.475	440.576	—
	I	414.171	372.795	—
	II	338.867	305.014	—
	III	263.563	237.233	—
Foglie mediane	I	451.823	406.686	—
	II	376.519	338.905	—
	III	301.215	271.124	—
Foglie apicali	I	376.519	338.905	—
	II	301.215	271.124	—
	III	225.911	203.343	—
Badischer Burley				
Prime foglie	I	542.527	488.318	678.912
	II	423.552	381.231	530.028
	III	266.505	239.875	333.501
Foglie basse	I	580.599	522.586	726.555
	II	466.383	419.782	583.626
	III	361.685	325.545	452.608
Foglie mediane	I	475.901	428.349	595.537
	II	366.444	329.829	458.563
	III	280.782	252.726	351.367
Foglie apicali	I	237.950	214.174	297.768

I premi previsti dagli articoli 3 e 4 del regolamento C.E.E. n. 727 del 21 aprile 1970, accordati agli acquirenti del tabacco in foglia di raccolto 1981 con i regolamenti C.E.E. n. 1581/79 del 24 luglio 1979, n. 1557/79 del 24 luglio 1979, n. 1979/79 del 5 settembre 1979 e n. 3398/81 del 27 novembre 1981 sono i seguenti, a decorrere dal 30 novembre 1981:

Varietà del tabacco in foglia	Importo del premio (lire al q.le)
Badischer Geudertheimer	279.150
Forcheimer Havanna II C	271.351
Paraguay	248.958
Bright	237.133
Burley	167.440
Maryland	186.058
Kentucky, suoi ibridi, Moro di Cori, Salento	172.723
Nostrano, Resistente, Gojano	271.351
Beneventano, Brasile Selvaggio	153.224
Xanti Yakà	279.276
Samsum, Perustitza	265.941
Erzegovina, ibridi vari	239.523
Round tip., Scafati, Sumatra	1.021.748
Badischer Burley	299.907
Virgin D	282.169

(7478)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Costituzione del comitato nazionale per la celebrazione dell'ottavo centenario della nascita di S. Francesco d'Assisi

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1981, registro n. 16 Beni culturali, foglio n. 56, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, per celebrare l'VIII centenario della nascita di San Francesco d'Assisi è stato costituito un comitato nazionale con il compito di promuovere, preparare ed attuare iniziative e manifestazioni culturali atte a far meglio conoscere la figura e l'opera — previo scientifico approfondimento — del grande italiano.

Il comitato ha sede in Roma, presso l'Accademia nazionale di San Luca ed è composto da:

il Presidente del Consiglio dei Ministri, presidente;
il Ministro degli affari esteri;
il Ministro dell'interno;
il Ministro della pubblica istruzione;
il Ministro per i beni culturali e ambientali;
il Ministro del turismo e dello spettacolo;
il presidente della giunta regionale dell'Umbria;
il sindaco del comune di Assisi.

Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali sarà nominata una giunta esecutiva che farà parte integrante del comitato nazionale.

La giunta sarà composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei vari Ministeri comunque interessati, da rarappresentanti delle università, delle accademie, degli istituti culturali e dell'Ente nazionale per il turismo, da studiosi ed esperti.

Il comitato nazionale può avvalersi di collaborazioni esterne per la adozione di singole iniziative.

Il comitato può ricevere contributi dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dagli enti locali e da istituzioni e soggetti pubblici e privati.

Esso presenta al Ministero per i beni culturali e ambientali il programma delle manifestazioni, con un preventivo delle spese, entro tre mesi dalla sua costituzione e la relazione sui lavori svolti, con un consuntivo delle spese, entro il 30 giugno 1983.

(7421)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 2

Corso dei cambi del 5 gennaio 1982 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1204,800	1204,800	—	1204,800	1204,75	—	1204,700	1204,800	1204,800	1204,80
Dollaro canadese	1014,250	1014,250	—	1014,250	1014,15	—	1014 —	1014,250	1014,250	1014,25
Marco germanico	534,450	534,450	—	534,450	534,55	—	534,500	534,450	534,450	534,45
Fiorino olandese	487,250	487,250	—	487,250	487,25	—	487,300	487,250	487,250	487,25
Franco belga	31,368	31,368	—	31,368	31,38	—	31,375	31,368	31,368	31,35
Franco francese	210,400	210,400	—	210,400	208 —	—	210,600	210,400	210,400	210,40
Lira sterlina	2309,250	2309,250	—	2309,250	2312,90	—	2307,900	2309,250	2309,250	2309,25
Lira irlandese	1893,500	1893,500	—	1893,500	1895,60	—	1892 —	1893,500	1893,500	—
Corona danese	163,650	163,650	—	163,650	163,95	—	163,740	163,650	163,650	163,65
Corona norvegese	207,850	207,850	—	207,850	207,75	—	207,750	207,850	207,850	207,85
Corona svedese	217,330	217,330	—	217,330	217,14	—	217,300	217,330	217,330	217,35
Franco svizzero	667,360	667,360	—	667,360	667,80	—	667,550	667,360	667,360	667,35
Scellino austriaco	76,200	76,200	—	76,200	76,31	—	76,385	76,200	76,200	76,20
Escudo portoghese	18,400	18,400	—	18,400	18,47	—	18,400	18,400	18,400	18,40
Peseta spagnola	12,396	12,396	—	12,396	12,40	—	12,435	12,396	12,396	12,40
Yen giapponese	5,492	5,492	—	5,492	5,50	—	5,491	5,492	5,492	5,49
E.C.U.	1305,820	1305,820	—	1305,820	—	—	1305,820	1305,820	1305,820	—

Media dei titoli del 5 gennaio 1982

Rendita 5% 1935	36,725
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	91,350
» 5,50% » » 1968-83	85,200
» 5,50% » » 1969-84	81,650
» 6% » » 1970-85	76,075
» 6% » » 1971-86	70,400
» 6% » » 1972-87	68,150
» 9% » » 1975-90	70,050
» 9% » » 1976-91	69,650
» 10% » » 1977-92	77,450
» 12% (Beni Esteri 1980)	63,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	73,800
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	86,675
» » » Ind. 1- 3-1980/82	99,325
» » » » 1- 5-1979/82	99,275
» » » » 1- 5-1980/82	99,275
» » » » 1- 6-1980/82	99,200
» » » » 1- 7-1979/82	99,675
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1980/82	99,425
» » » » 1- 8-1980/82	99,100
» » » » 1-10-1979/82	98,825
» » » » 1-10-1980/82	98,850
» » » » 1-12-1980/82	98,225
» » » » 1- 1-1980/83	99,500
» » » » 1-10-1980/83	98,800
» » » » 1- 3-1981/84	98,550
» » » » 1- 4-1981/84	98,800
» » » » 1- 6-1981/84	98,750
Buoni Tesoro Nov. 5,50% 1- 4-1982	96,275
» » Pol. 12% 1- 4-1982	98,050
» » » 15% 1- 1-1983	96,400
» » » 18% 1- 7-1983	99,450
» » » 12% 1-10-1983	87,800
» » » 12% 1- 1-1984	86,025
» » » 12% 1- 4-1984	85,475
» » » 12% 1-10-1984	83,650
» » Nov. 12% 1-10-1987	81,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 gennaio 1982

Dollaro USA	1204,750
Dollaro canadese	1014,125
Marco germanico	534,475
Fiorino olandese	487,275
Franco belga	31,371
Franco francese	210,500
Lira sterlina	2308,575
Lira irlandese	1892,750
Corona danese	163,695
Corona norvegese	207,800
Corona svedese	217,315
Franco svizzero	667,455
Scellino austriaco	76,292
Escudo portoghese	18,400
Peseta spagnola	12,415
Yen giapponese	5,491
E.C.U.	1305,820

MINISTERO DEI TRASPORTI

Determinazione degli emolumenti spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, nonché della medaglia di presenza spettante ai revisori supplenti dei conti.

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1981, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1981, registro n. 8 Trasporti, foglio n. 330, sulla proposta del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, gli emolumenti spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, sono stati determinati come segue:

consiglieri di amministrazione e revisori effettivi dei conti indennità mensile lorda pari a L. 3.000.000.

Per il presidente del collegio dei revisori dei conti la predetta indennità mensile è maggiorata del 50%.

L'erogazione dell'indennità in parola non dà titolo alla corresponsione di medaglie di presenza.

A norma di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti appartenenti ad amministrazioni dello Stato, collocati fuori ruolo, compete la differenza tra l'indennità di cui al precedente primo comma ed il trattamento per stipendio, assegni personali ed indennità integrativa speciale nelle misure in godimento alla data della nomina nell'incarico.

Ai revisori supplenti dei conti compete una medaglia di L. 100.000 lorde per ogni seduta del consiglio di amministrazione alla quale partecipano in sostituzione dei revisori effettivi.

In una medesima giornata non può essere liquidata più di una medaglia.

(31)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di lettere e filosofia dell'Università della Calabria alla classe di lettere e filosofia della Scuola normale superiore di Pisa.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1981 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di storia moderna della facoltà di lettere e filosofia dell'Università della Calabria con il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1972, n. 251, è attribuito, unitamente al titolare dott. Paolo Viola alla cattedra di storia e storiografia dell'età moderna della classe di lettere e filosofia della Scuola normale superiore di Pisa.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1981, registro n. 121, foglio n. 24.

(36)

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di farmacia alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1981 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica della facoltà di farmacia dell'Università di Cagliari con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1970, n. 135, è attribuito, unitamente al titolare dott. Zvani Rossetti alla cattedra di farmacologia prima della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Cagliari.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1981, registro n. 121, foglio n. 347.

(37)

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bologna alla stessa facoltà dell'Università degli studi di Sassari.

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1981 il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di anatomia e istologia patologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna con il decreto ministeriale 2 luglio 1949 è attribuito, unitamente al titolare dott. Glauco Frizzera alla cattedra di anatomia e istologia patologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

L'effetto del trasferimento decorre dalla stessa data del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1981, registro n. 121, foglio n. 351.

(38)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano regolatore generale degli acquedotti

Con decreto 28 maggio 1981 del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, sono state deliberate, a termini della legge 4 febbraio 1963, n. 129, le seguenti varianti allo schema n. 59-134 di adduzione previsto dal piano regolatore generale degli acquedotti per il Friuli-Venezia Giulia:

a) il comune di Treppo Grande è incluso nello schema n. 59-134;

b) gli abitanti nel citato comune prevedibili al 2015 sono per i residenti 3.500, per i fluttuanti 400;

c) il fabbisogno idrico prevedibile al 2015 è di l/sec. 19,0; l'integrazione occorrente è di l/sec. 11,0;

d) a tale maggiore fabbisogno viene fatto fronte tramite l'acquedotto del Consorzio acquedotto Friuli centrale a mezzo del convogliamento dell'acqua dalle prese della sorgente del «Molino del Bosso - Artegna» (compresa nelle acque da riservare ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 129/1963) fino alle Valli del Natisone, integrando le dotazioni dei comuni attraversati o vicini.

Gli atti e gli elaborati relativi alle varianti sopraindicate saranno depositati, per gli effetti di cui all'art. 3 della legge n. 129/1963, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Trieste e lasciati in visione — per novanta giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica — a chi ne abbia interesse.

(46)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione dell'autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio di specialità medicinali

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1981, n. 66/S, è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio della specialità medicinale denominata «Flogos Gentili», nelle preparazioni capsule da 250 mg, compresse da 250 mg, supposte per adulti da 400 mg e supposte pediatriche da 200 mg, registrate ai numeri 23773, 23773/A, 23773/B e 23773/B-1, a nome dell'Istituto Gentili S.p.a. di Pisa.

Le confezioni del prodotto sopra indicato devono essere ritirate dal commercio dall'istituto predetto.

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1981, n. 67/S, è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione e all'immissione in commercio della specialità medicinale denominata «Maratan», nelle preparazioni gocce (in flacone da ml 18 e da ml 10) e capsule (in confezioni da 20 e 40), registrate ai numeri 22250 e 22250/A, a nome della Ravizza S.p.a. di Muggiò (Milano).

Le confezioni del prodotto sopra indicato devono essere ritirate dal commercio dalla società predetta.

(35)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 206 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 17 dicembre 1981, n. 6652/R

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Data	Numero di registrazione	Ditta e sede
1	*Rodanex*			
	5 e 50 supposte	15-11-1954	9550	Istituto sieroterapico e vaccinogeno svizzero di Berna (Svizzera) rappr. in Italia dalla ditta Istituto sieroterapico Berna S.r.l., Como, via Bellinzona n. 59 (Cod. fisc. numero 00190430132)
2	*Coumadin sodium*			
	25 compresse da 10 mg	11- 2-1960 24- 2-1962 1- 3-1971 15- 5-1972	16336/1	Endo Laboratories Inc., con sede in Garden City-New York (USA) rappr. in Italia dalla ditta Crinos Ind. Farmacobiologica S.p.a. Villa Guardia (Como) piazza XX Settembre, 2 (Cod. fisc. n. 00193780137)
	25 comprese da 25 mg	11- 2-1960 24- 2-1962 1- 3-1971 15- 5-1972	16336/2	
	1 fiala da 75 mg	11- 2-1960 24- 2-1962 1- 3-1971	16336/A	
3	*Morruolin*			
	10 fiale 1° grado	1- 3-1971 19-12-1980	4474	Crinos Ind. Farmacobiologica S.p.a., Villa Guardia (Como), piazza XX Settembre, 2 (Cod. fisc. n. 00193780137)
	10 fiale 2° grado	1- 3-1971 19-12-1980	4474/1	
4	*Vincristina*			
	1 fiala mg 5 + 1 fiala solvente cc. 10	31-10-1966	20782/1	Eli Lilly e C. di Indianapolis (USA) rappr. in Italia dalla Eli Lilly Italia S.p.a., Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 733 (Cod. fisc. n. 00426150488)
5	*Eparina Vitrum*			
	1 flaconcino da 3 cc al 25% 1 flaconcino da 2 cc. al 5% 1 flaconcino da 2 cc al 10%	19- 9-1956 11- 3-1961 11- 3-1961	5589/A 5589/B 5589/B-1	Vitrum A.B. di Stoccolma (Svezia) rappr. in Italia dalla ditta Vitrum Farmaceutici S.p.a., Genova, piazza Colombo, 2 (Cod. fisc. n. 00263910101)
6	*Streptopenicillina u.v.*			
	tubo pomata senza cannula e tubo pomata con cannula da g 20 iniettabile da 500.000 U.I. + g 0,50 iniettabile da 3.000.000 U.I. + g 2	3-12-1966 3-12-1966 3-12-1966	6805 6805/B 6805/B-2	Abbot S.p.a. Campoverde di Aprilia (Latina) S.S. 148 km 52 (Cod. fisc. n. 00076670595)
7	*Vitalion*			
	6 fiale liofilizzate + 6 fiale solventi	1- 3-1971 16-11-1973 8- 7-1974 27- 9-1976	21983	Farmaceutici Biagini S.p.a., Castelvecchio Pascoli (Lucca) loc. Barga (Cod. fisc. numero 00144430469)
8	*Cafiaspirina*			
	60 compresse 60 confetti	21- 2-1970 21- 2-1970	3762/1 3762/A	Bayer Italia S.p.a., Milano, via Certosa, 126 (Cod. fisc. n. 00924910151)
9	*Padutin*			
	5 fiale da ml 1	5- 5-1961	6126/B	Id.
10	*Insulina Nilab normale*			
	flacone da 10 cc da 400 U.	6-12-1956 30- 9-1961	11936/1	Nordisk Insulinlaboratorium di Gentofte (Danimarca) rappr. in Italia dalla Farber Ref S.p.a., Milano, via Imperia, 35 (Cod. fisc. n. 00730800158)

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Data	Numero di registrazione	Ditta e sede
11	*Insulina zinco* flacone da 10 cc da 400 U.	6-12-1956 30- 9-1961	11936/A	Nordisk Insulinlaboratorium di Gentofte (Danimarca) rappr. in Italia dalla Farber Ref S.p.a., Milano, via Imperia, 35 (Cod. fisc. n. 00730800158)
12	*Insulina N.P.H.* flacone da 10 cc da 400 U.	6-12-1956 30- 9-1961	11936/B	Id.
13	*Eparbolic* 20 confetti	19-12-1961 20- 7-1962 20-11-1972 14-11-1977 21- 9-1979	19290	Farmitalia Carlo Erba S.p.a., Milano, via Imbonati, 24 (Cod. fisc. n. 00775960156)
14	*Siplarol* flacone sciroppo ml 100 . . . . . 5 fiale ml 1	21- 9-1979 21- 9-1979	22378/A 22378/B	Farmitalia Carlo Erba S.p.a., Milano, via Imbonati, 24 (Cod. fisc. n. 00775960156) ora Bracco Industria Chimica S.p.A., Milano, via E. Folli, 50 (Cod. fisc. n. 00825120157)
15	*Acutil-S Italseber* flacone sciroppo 100 ml	7- 3-1961 24- 5-1977	18096/A	I.S.F. S.p.a., Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci, 1 (Cod. fisc. numero 00776670150)
	flacone gocce × 20 cc	7- 3-1961 24- 5-1977	18096/B	
16	*Agruvit u.v.* 3 fiale da 5 ml × g 0,500	6- 6-1959 8- 2-1965	3283/B	I.S.F. S.p.a., Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci, 1 già della ditta Gruppo Lepetit S.p.A., Milano, via R. Lepetit, 8 (Cod. fisc. n. 00795960152)
17	*Frenal compositum* 50 capsule . . . . 50 capsule con inalatore	28- 2-1974 20- 4-1974	23106 23106	I.S.F. S.p.a., Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci, 1 (Cod. fisc. numero 00776670150)
18	*Valero camomilla Rossi* flaconcino gocce da g 40	28- 9-1967 30-10-1973 29- 7-1977	2441/A	Ital Suisse Co.S.a.s. Casarile (Milano), via Binasco, 54 (Cod. fisc. n. 00758180152), socio accomandatario: sig. Giancarlo Ceroni, nato ad Acquasparta (Terni), il 7 ottobre 1935, di sesso maschile, residente e domiciliato a Vernate (Milano), via Castelmerlino, s.n.c. (Cod. fisc. CRN GCR 35R07A045V)
19	*Recidol* 12 compresse da 100 mg . . . . 6 supposte da 500 mg	20-11-1971 20-11 1971	22422 22422/A	Lampugnani Farmaceutici S.p.a., Milano, viale Bianca Maria, n. 33 (Cod. fisc. numero 00738630151)
20	*Cortigen Richter* 1 flacone 6 cc 20 U.C.D. . . . . 6 fiale 1 ml 4 U.C.D.	27- 3-1950 30- 7-1943 29-10-1962 6- 2-1969 1-10-1969	61 61	Gruppo Lepetit S.p.a., Milano, via R. Lepetit, 8/10 (Cod. fisc. n. 00795960152)
21	*Cortigen Richter* 6 fiale 1 ml 8 U.C.D.	30-12-1950 29-10-1962	61/1	Id.
22	*Cortigen Richter* 3 fiale 1 ml 20 U.C.D. . .	27- 3-1950 29-10-1962 6- 2-1969 1-10-1969	61/3	Id.

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Data	Numero di registrazione	Ditta e sede
23	*Perhepar Richter*			
	6 fiale 2 ml	20- 9-1950	3880	Gruppo Lepetit S.p.a., Milano, via R. Lepetit, 8/10 (Cod. fisc. n. 00795960152)
	6 fiale 2 ml tipo forte	20- 9-1950	3880	
24	*Perhepar B Complex Richter*	21- 8-1967	3880/E	Id.
	flacone 120 ml sciroppo	11- 4-1979		
25	*Sintomicetina*			
	tubo pomata g 15	18-11-1955 30- 3-1979	2575/L	Id.
26	*Cromepar* 100			
	6 flaconcini 100 U.C.D.	18- 5-1981	18036	Istituto Biochimico Pirri S.r.l., Milano, via C. de Cristoforis, 12 (Cod. fisc. n. 00714710159)
27	*Helixina*			
	20 pastiglie	22- 5-1969	13411/F	Politi Farmaceutici S.r.l. (già Laboratorio Farmaceutico Santa Tecla S.p.a.), Milano, via Paolo Diacono, 2 (Cod. fisc. numero 02639640156)
28	*Sedril*			
	10 supposte g 2	31-12-1950	4356/A	Rachelle Laboratories Italia S.p.a., Buccinasco (Milano), via del Mulino, 5 (Cod. fisc. n. 00697200152)
29	*Sazio*			
	30 compresse masticabili	22-12-1978	23640	Scharper S.p.a., Milano, via Montenapoleone, 27 (Cod. fisc. n. 00823890157)
30	*Strofopan un ottavo*			
	1 fiala 10 cc	3- 6-1969	3246/A	Simes S.p.a., Milano, via Bellerio, 41 (Cod. fisc. n. 00741600159)
31	*Velamox*			
	12 e 16 capsule da mg 250	26- 2-1974 22- 1-1975	23097	Zamberletti S.p.a., con sede in Baranzate (Milano), via Zambeletti e domicilio fiscale in Milano, corso Matteotti, 3 (Cod. fisc. n. 00772120150)
32	*Isifluzonale*			
	1 flacone ml 50	10- 9-1976	1181/C	Istituto sieroterapico italiano S.p.a., Napoli, via P. Castellino, 111 (Cod. fisc. numero 01782810632 ora Istituto sierovaccinogeno italiano I.S.I. S.p.a. S. Antimo (Napoli) S.S. n. 7/bis km 19,5 (Cod. fisc. numero 03350950634)
33	*Vaccino difto-tetano Isi*			
	2 fiale da 0,5 ml	16- 5-1962	3952	Id.
34	*Vaccino D.P.T.*			
	3 fiale da 1 cc	10- 2-1956	3972	Id.
35	*Aparoxal*			
	20 cachets adulti	11- 6-1973 15- 6-1981	9449	Laboratorio farmaceutico S.I.T. S.p.a., Mede (Pavia), via Cavour, 78 (Cod. fisc. numero 00834640187)
36	*Recto-glycerol*			
	250 microclismi (uso ospedaliero)	18- 7-1967	20909	Carlo Conti Laboratorio Chimico Pisa, via L. Gereschi, 32
37	*Anacidol*			
	2 compresse masticabili	20-11-1971	20497/A	Laboratorio Guidotti & C. S.p.a., Pisa, via Trieste, 40 (Cod. fisc. n. 00186880506)
38	*Bevi-C*			
	1 e 6 bustine g 7,5 arancia	22- 5-1970	21793	Id.

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Data	Numero di registrazione	Ditta e sede
39	*Cronoformin*			
	Astuccio da 50 capsule	16- 1-1980	21359	Laboratorio Guidotti & C. S.p.a., Pisa, via Trieste, 40 (Cod. fisc. n. 00186880506)
40	*Dialicor*			
	20 confetti	25- 2-1960	16684	Id.
41	*Dialicor Papaverina*			
	20 confetti	25- 2-1960	16684/B	Id.
42	*Dialicor Papaverina*			
	flacone gocce con contagocce	4- 4-1960	16684/C	Id.
43	*Dialicor*			
	10 fiale mg 10 × cc 2	4- 8-1960	16684/D-2	Id.
44	*Dialicor*			
	20 capsule ritardo mg 20	29- 3-1961	16684/F-1	Id.
45	*Dialicor ritardo*			
	20-50-100 capsule	4- 5-1973	16684/F-2	Id.
46	*Eblimon*			
	12 confetti	20-11-1971	20360	Id.
	5 supposte	5- 9-1964 27-12-1967	20360/A	
47	*Endydol*			
	60 confetti	15-10-1971	22276	Id.
48	*Pimafucin*			
	astuccio 20 tavolette vaginali	30- 4-1966	20717	Id.
49	*Plecton*			
	astuccio da 20 confetti	31-12-1973 29- 7-1977	22817	Id.
50	*Pleiabil*			
	astuccio da 20 confetti	21-12-1979	22655	Id.
5	*Pleiatensin*			
	20 capsule	7-11-1970 20-11-1973	21982	Id.
	50 capsule	7-11-1970 20-11-1973	21982	
52	*Pleiatensin Simplex*			
	20 capsule	26- 9-1969	21530	Id.
	50 capsule	26- 9-1969	21530	
53	*Prozoral u.v.*			
	12 compresse × 125.000 U.I.	13- 3-1962	19658	Id.
54	*Rilaquil*			
	20 capsule mg 100	1- 7-1960	17035/A	Id.
55	*Soma complex*			
	12 confetti	16- 9-1975	16139	Id.
56	*Cortical*			
	6 fiale 2 ml	3- 5-1960	17242	Istituto opoterapico nazionale Ion S.p.a., Pisa, via Contessa Matilde, 66 (Cod. fisc. numero 00228320503)
57	*Cortical forte «Tipo 4»*			
	6 fiale 1 ml	3- 5-1960	17242/1	Id.
58	*Cortical Forte «Tipo 20»*			
	3 fiale 1 ml	3- 5-1960	17242/4	Id.
59	*Cortical* 125			
	3 fiale liof. + 3 fiale solv.	1- 3-1971	17242/C	Id.

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Data	Numero di registrazione	Ditta e sede
60	*Enolito alla kola e noce vomica*			
	flacone g 200	15- 3-1950	1986	Lab. Farm. Macchia (Cod. fisc. n. 00595400500), titolare: dott. Aldo Macchia, sesso maschile, (Cod. fisc. n. MCC LDA 08L22B950N) abitante in S. Frediano a Settimo (Pisa) - S. Frediano a Settimo (Pisa), via Bartoli, 3
61	*Vitamina C*			
	20 confetti da 50 mg	25- 1-1962	15128	Esterfarm Lab. Farm. S.r.l., Roma, via del Tritone, 66 (Cod. fisc. n. 00396590580)
62	*Dipanevrit (già Bizimasi B/12)* « 500 »			
	3 fiale liof. mcg 500 + 3 fiale × cc 2 solvente	27-12-1966 31- 3-1967	17193	Farmaroma Lab. Farmaco-Biologici, Roma, via Prenestina, 707 (Cod. fisc. n. 00424550580) già della ditta Alfa Farmaceutici S.p.A., Bologna, via Cimabue, 9/5 (Cod. fisc. numero 00280710377)
	5 fiale liof. mcg 500 + 5 fiale × cc 2 solvente	27-12-1966 31- 3-1967	17193	
	« 1000 »			
	3 fiale liof. mcg 1000 + 3 fiale × cc 2 solvente	27-12-1966 31- 3-1967	17193/1	
63	*Caducid*			
	20 compresse g 0,250	24- 7-1961	11420	Istituto Farmacologico Italiano S.p.a., già Wassermann (Cod. fisc. n. 00756570156), Pomezia, via Castelli Romani, 116 (Cod. fisc. n. 00429690589)
	20 compresse g 0,150	24- 7-1961	11420/1	
	30 capsule g 0,250	27-12-1961	11420/A	
	30 capsule g 0,150	27-12-1961	11420/A-1	
64	*Neuropatina* « 500 »			
	5 fiale liof. + 5 fiale solv.	31-12-1959	16551	Polifarma S.p.a., Roma, via Tor Sapienza, 138 (Cod. fisc. n. 00403210586)
65	*Lesten Serono pediatrico ml 1,5*			
	6 fiale liofilizzate + 6 fiale solv.	29- 7-1977	21109	Industria Farmaceutica Serono S.r.l., Roma, via Casilina, 125 (Cod. fisc. n. 04886390584)
66	*Lesten Serono normale ml 5*			
	6 fiale liofilizzate + 6 fiale solv.	5-10-1977	21109/2	Id.
67	*Lesten Serono forte ml. 5*			
	6 fiale liofilizzate + 6 fiale solv.	29- 7-1977	21109/3	Id.
68	*Lesten Serono forte ml 2*			
	6 fiale liofilizzate + 6 fiale solv.	29- 7-1977	21109/4	Id.
69	*Atlacillina*			
	flacone × U.I. 1.000.000 + fiale solvente × cc 3	4- 8-1959 11-11-1966	13529/2	Sidus Istituto Biochimico Nazionale S.p.a., Roma, via Tiburtina, 1496 (Cod. fisc. numero 00454010588)
70	*Mucidan*			
	100 compresse	30- 4-1953 13-11-1967 28- 3-1975	5353/D	SIR Lab. Chim. Biologico S.p.a. Roma, via Tor Cervara, 282 (Cod. fisc. n. 00400380580)
71	*Oro B/12*			
	5 flaconcini monodose uso orale ml 10 . .	27- 3-1974	19329	Istituto Farmaco Biologico Ripari Gero S.r.l., Monteriggioni (Siena), via Chiantigiana, 84 (Cod. fisc. n. 00050260520)
	30 flaconcini monodose uso orale ml 10 . .	27- 3-1974	19329	
72	*Dif - Tet - All*			
	2 fiale ml 0,5	2-12-1960 26- 5-1972	3671	Istituto Sieroterapico e Vaccinogeno Sclavo Siena, via Fiorentina, 1 (Cod. fisc. numero 0048700520)

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Data	Numero di registrazione	Ditta e sede
73	*Cortemol*			
	10 fiale ml 1	8- 2-1961 31-12-1973	6842/1	Lab. Biochimico Terapeutico Baroni, Torino, via Balme, 1 (Cod. fisc. n. 01393930019) (già della ditta farmaceutici Opoatma, Torino, via Massena, 60)
74	*Chinazil balsamico*			
	6 supposte gr 1,50 . . .	3-12-1958	7482	Boniscontro & Gazzone, Torino, corso Racconigi, 23 (Cod. fisc. n. 00470480013)
	10 supposte g 0,50	21- 9-1960	7482/1	
75	*Ciergin*			
	5 fiale cc 2 tipo normale	15- 6-1950	3527	Istituto Medicamenta S.p.a. (ora Armour Medicamenta S.p.a.), Origgio (Varese), viale Europa (Cod. fisc. n. 00774560155)
	3 fiale cc 5 tipo forte	15- 6-1950	3527	
	3 fiale cc 5 da g 1 .	5- 3-1954	3527/B	
	20 compresse g 0,250 . .	6-12-1952	3527	
76	*Calcio colloidale con ostelin adulti*			
	6 fiale ml 2	29- 1-1955	4415/C	Laboratori Glaxo S.p.a., Verona, via A. Fleming, 2 (Cod. fisc. n. 00212840235)
	12 fiale ml 2 .	29- 1-1955	4415/C	
77	*Preparato a glaxo*			
	3 fiale 1 ml . . .	31- 1-1951 2- 1-1968	4452	Id.
	1 flacone 12 ml di gocce uso orale .	15-11-1956 2- 1-1968	4452/A	
78	*Flogotisol*			
	2 flaconi liof. + 2 fiale solv. uso endov. conf. mg 500 adulti	9- 6-1971 22- 9-1973	21005	Zambon Farmaceutici S.p.a., Vicenza, via Cappuccini, 40 (Cod. fisc. n. 00691950240)
	2 flaconi liof. + 2 fiale solv. uso endov. conf. mg 250 pediatrico	9- 6-1971 22- 9-1973	21005/1	
79	*Ulcesium*			
	3 fiale × ml 2 da mg 20 .	1- 3-1971 13- 3-1972 28- 6-1973	22223/C	Id.
	3 fiale × ml 10 da mg 10 . .	1- 3-1971 13- 3-1972	22223/D	

(7488)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 19 novembre 1981. Criteri generali per l'accertamento delle condizioni di ristrutturazione e crisi aziendale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, con la quale, tra l'altro, è stata attribuita al CIPI la competenza in materia di accertamenti della sussistenza delle cause di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1979 con cui è stato istituito, nell'ambito del Ministero del bilancio, un comitato tecnico per l'istruttoria delle proposte del Ministro del lavoro in materia di integrazioni salariali;

Attesa la necessità di predisporre criteri obiettivi ed univoci ai quali improntare l'attività del CIPI nell'individuazione dei presupposti indicati dalle citate disposizioni legislative in materia di accertamento delle condizioni di ristrutturazione e crisi aziendale, a fronte del continuo diffondersi del fenomeno del ricorso agli interventi CIG;

Viste le indicazioni formulate dal comitato tecnico;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, in particolare sulla necessità di dettare disposizioni, in via transitoria, atte a salvaguardare l'operato del Dicastero nelle more di attuazione del presente provvedimento, avuto riguardo all'esigenza di evitare vuoti operativi e di conferire all'azione amministrativa la necessaria correntezza;

Delibera:

Gli accertamenti effettuati dal CIPI, sulla base delle disposizioni legislative che regolano gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni, avverranno secondo le modalità di seguito indicate, cui si atterrà, per la parte di competenza, anche il comitato tecnico indicato in premessa.

1) *Individuazione dello stato di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale.*

L'accertamento tenderà a riscontrare la sussistenza di specifiche operazioni che, per la loro durata, consistenza e impegno finanziario, dimostrino l'esistenza di un programma di ristrut-

turazione, riorganizzazione o riconversione atto a consentire una maggiore competitività dell'impresa e a rafforzarne la presenza sul mercato.

Ai fini dell'accertamento in questione sono da ricomprendere nel concetto di ristrutturazione anche gli ammodernamenti, ampliamenti e riattivazioni aziendali.

A corredo della proposta del Ministero del lavoro, deve essere presentato il progetto di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione predisposto dall'impresa, contenente, tra l'altro, analitiche informazioni in ordine ai seguenti punti:

consistenza organica all'atto della richiesta;

consistenza organica prevista al termine dei lavori;

numero dei dipendenti sospesi a zero ore o lavoranti ad orario ridotto;

quantificazione delle eventuali esuberanze al termine delle operazioni;

periodo previsto per l'ultimazione del programma;

periodo previsto per il riassorbimento dei lavoratori;

eventuale attività formativa predisposta a livello aziendale o dalle strutture pubbliche;

eventuali agevolazioni finanziarie richieste a fronte degli investimenti previsti.

In sede di comitato tecnico, le amministrazioni interessate forniranno tutti gli elementi di conoscenza sulle domande di agevolazione presentate dalle aziende.

Trascorso un anno dal primo accertamento il CIPI verificherà, con cadenza annuale, lo stadio di avanzamento del progetto di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione.

2) *Individuazione dello stato di crisi aziendale.*

L'accertamento tenderà a riscontrare l'esistenza di particolari difficoltà aziendali, non superabili in tempi brevi, che, per i riflessi socio-occupazionali e per le incertezze sul proseguimento della normale attività produttiva, esulano dalle ipotesi di ricorso agli interventi ordinari CIG.

Nella fattispecie è necessaria la documentata acquisizione dei seguenti elementi:

cause della crisi e prospettive di superamento;

consistenza organica all'atto della richiesta;

numero dei dipendenti sopesi a zero ore o lavoranti ad orario ridotto;

quantificazione delle eventuali eccedenze di manodopera;

eventuale presenza di procedure concursuali;

accordi a livello ministeriale o regionale eventualmente sottoscritti;

dati occupazionali concernenti l'area interessata alla crisi, con particolare riguardo al numero degli iscritti alle liste di collocamento (disponibili) e alle ore CIG autorizzate nella provincia nell'ultimo anno;

dati sul settore produttivo di appartenenza dell'impresa in crisi, con particolare riguardo all'andamento delle aziende industriali dello stesso comparto operanti nell'area interessata.

Lo stato di crisi aziendale accertato dal CIPI sarà sottoposto a verifica annuale, onde acclarare l'evoluzione della situazione aziendale e le prospettive di un risolutivo risanamento aziendale.

In caso di accertata irreversibilità della crisi le verifiche annuali del CIPI terranno conto della normativa sulla garanzia del salario in caso di fallimento, legge 27 luglio 1979, n. 301. Comunque, successivamente al terzo anno, l'accertamento della permanenza dello stato di crisi avverrà in stretta connessione con l'attuazione di piani di risanamento approvati dal CIPI o di iniziative alternative, tendenti alla soluzione del problema occupazionale, concretamente avviate.

In caso di amministrazione straordinaria, *ex lege* 3 aprile 1979, n. 95, le verifiche del CIPI saranno collegate ai piani di risanamento predisposti dai commissari liquidatori.

Per i motivi indicati in premessa non sono assoggettate alla disciplina del presente provvedimento le istanze la cui istruttoria è stata già completata a cura del Ministero del lavoro per la parte di competenza, alla data del provvedimento stesso.

Roma, addì 19 novembre 1981

Il Presidente delegato della seduta
Vice presidente del CIPI
LA MALFA

(30)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 21 ottobre 1981, concernente modificazioni al decreto ministeriale 6 maggio 1976 relativo al regime delle importazioni delle merci, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 26 ottobre 1981, il codice di statistica 680, in corrispondenza della v.d. 60.04 mutande, mutandine, ecc., deve leggersi codice di statistica 480.

(32)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «VI Mostra mercato nazionale di coniglicoltura e delle attrezzature per l'allevamento - Momec Piacenza», che avrà luogo a Piacenza dal 19 al 21 febbraio 1982.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Siaf - Salone italiano degli articoli funerari», che avrà luogo a Genova dal 27 febbraio al 1° marzo 1982.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «XIII Esposizione internazionale del regalo novità» «XIII Rassegna mondiale dei viaggi e delle vacanze» «XXI Esposizione internazionale caravan-camping», che avrà luogo a Genova dal 19 al 28 marzo 1982.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «XVI Mostra mercato nazionale delle vacanze e tempo libero, del turismo e degli sports, attrezzature e strutture seconda casa, abbigliamento ed attività affini», che avrà luogo a Piacenza dal 27 marzo al 4 aprile 1982.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «XIX Fiera internazionale del libro per ragazzi», che avrà luogo a Bologna dal 1° al 4 aprile 1982.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «Informatica come pubblico servizio: II Convegno con mostra delle applicazioni dell'informatica alla pubblica amministrazione», che avrà luogo a Padova dal 18 al 22 aprile 1982.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «Sep/pollution '82 - Salone internazionale dei servizi pubblici, tecnologie per i servizi pubblici, tecnologie per i servizi urbani e per la lotta contro l'inquinamento», che avrà luogo a Padova dal 18 al 22 aprile 1982.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nel «XV Cosmoprof - Salone internazionale della profumeria e della cosmesi», che avrà luogo a Bologna dal 23 al 26 aprile 1982.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «III Ramec - Rassegna meridionale del caravan e del tempo libero», che avrà luogo a Napoli dal 24 aprile al 2 maggio 1982.

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1981 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella «XLVI Mostra mercato internazionale dell'artigianato», che avrà luogo a Firenze dal 24 aprile al 4 maggio 1982.

(71)

COMMISSARIATO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA CAMPANIA E LA BASILICATA

Ordinanza 12 dicembre 1981, n. 458. Ulteriori istruzioni in merito alle procedure previste dalla normativa di cui all'ordinanza 6 gennaio 1981, n. 80.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Considerato che le riattazioni ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 80 del 6 gennaio 1981, e successive modificazioni ed integrazioni, sono in fase di esecuzione;

Considerato:

che è in corso di realizzazione un notevole quantitativo di lavori d'ufficio da parte di vari comuni, ed in particolare dal comune di Napoli;

che i fabbricati da riattare con precedenza sono quelli colpiti da ordinanza di sgombero, ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 302 del 2 giugno 1981 e comunque quelli che permetteranno un effettivo immediato rientro negli alloggi delle famiglie ancora sistemate in alberghi o in edifici pubblici e particolarmente in edifici scolastici;

Ritenuto, di conseguenza, di dover diramare adeguate istruzioni;

Avvalendosi dei poteri straordinari conferitigli ed in deroga ad ogni altra diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

I comuni interessati agli interventi in premessa indicati devono subito verificare se tutti gli alloggi suscettibili di riattazione con le procedure previste dalla normativa di cui all'ordinanza n. 80 in data 6 gennaio 1981, e successive modificazioni, dai quali provengono famiglie provvisoriamente sistemate in alberghi oppure che occupa edifici pubblici e particolarmente scuole, alloggi dell'I.A.C.P. utilizzati a seguito del sisma o alloggi requisiti appositamente, abbiano ottenuto il buono contributo per la esecuzione dei lavori o rientrino in un progetto per la esecuzione d'ufficio di detti lavori.

Art. 2.

Per gli alloggi di cui al precedente articolo per i quali sono previsti gli interventi di riattazione, i comuni devono sollecitare con ogni mezzo i relativi lavori al fine di far rientrare in dette abitazioni le famiglie di provenienza.

Art. 3.

Nel caso in cui dovessero emergere alloggi riattabili per i quali non siano stati previsti i necessari lavori, i comuni devono subito intervenire d'ufficio utilizzando, ove possibile, le apposite normative commissariali e facendo ricorso negli altri casi alle procedure previste dalla legge 14 maggio 1981, n. 219.

Napoli, addì 12 dicembre 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(47)

Ordinanza 12 dicembre 1981, n. 459. Recupero dei buoni contributo rilasciati per la riattazione di immobili ricadenti nella zona destinata dal sindaco di Napoli e dal presidente della giunta regionale della Campania, alla costruzione di alloggi ai sensi della legge 14 aprile 1981, n. 219, e successive integrazioni e modificazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista l'ordinanza commissariale n. 413 del 14 ottobre 1981;

Ravvisata l'opportunità di dover rendere di generale applicazione il criterio per il recupero delle somme previste dai buoni contributo emessi per la riattazione, a cura dei privati, degli edifici individuati dal sindaco di Napoli e dal presidente della giunta regionale, quali commissari straordinari del Governo;

Avvalendosi dei poteri straordinari conferitigli, in deroga ad ogni altra disposizione vigente;

Dispone:

1) I buoni contributo, rilasciati per la riattazione di immobili ricadenti nella zona destinata dal sindaco di Napoli e dal presidente della giunta regionale, quali commissari straordinari del Governo, alla costruzione di alloggi ai sensi della legge n. 219 e successive integrazioni e modificazioni, devono essere recuperati.

2) Il sindaco di Napoli ed il presidente della giunta regionale nella qualità di commissari straordinari del Governo, potranno disporre opportuna diversa determinazione, in rapporto ai tempi tecnici di avvio dei lavori del proprio programma.

Napoli, addì 12 dicembre 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(48)

Ordinanza 16 dicembre 1981, n. 461. Lavori di somma urgenza

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista l'ordinanza n. 158, del 15 marzo 1981, con la quale è stato disposto che gli interventi comunque effettuati, comportanti impegni di spesa a carico del fondo di cui all'art. 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, devono formare oggetto di apposite verifiche tecniche ed amministrative per assicurarne il corretto e sollecito perfezionamento e la conseguente rendicontazione;

Vista l'ordinanza n. 214, del 18 aprile 1981, con la quale è stata prevista la possibilità, per gli appositi gruppi tecnici, già istituiti presso le singole prefetture in virtù della citata ordinanza n. 158, di eseguire accertamenti « a campione » e la facoltà dei prefetti di concedere, in presenza di talune condizioni, per i lavori effettuati od in corso, l'anticipazione pari al 50% dell'ammontare complessivo dei lavori medesimi;

Vista la circolare n. 14333/1.15/AA.GG., del 18 giugno 1981, con la quale, in relazione a taluni quesiti posti a proposito dell'applicazione della citata ordinanza n. 158, sono state diramate istruzioni e chiarimenti (allegato 1);

Vista la circolare n. 14981/1.15/AA.GG., del 27 giugno 1981, con la quale, a chiarimento della normativa già diramata, sono stati forniti ulteriori criteri, direttive ed indirizzi sulle procedure relative agli interventi per demolizioni totali o parziali eseguiti ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 (allegato 2);

Vista la lettera circolare n. 19808/1.15/AA.GG., del 7 novembre 1981, con la quale, nel riassumere le disposizioni in materia, i prefetti sono stati delegati a provvedere per la definizione degli affari ancora in sospeso, e sono stati altresì delegati ad adottare, ai fini suindicati, ogni utile provvedimento (allegato 3);

Vista la circolare telegrafica 11 dicembre 1981 di pari numero della sopracitata lettera circolare con la quale si è precisato ai prefetti che possono essere esaminate ed eventualmente ammesse a finanziamento solo quelle pratiche, peraltro, già segnalate, ma non ancora istruite per mancanza o deficiente documentazione solo se regolarizzate, entro il termine perentorio del 28 dicembre 1981, dagli enti interessati (allegato 4);

Ritenuto che, quanto previsto nelle disposizioni sopracitate deve assumere forza di ordinanza e che, nell'occasione, deve essere ribadito il criterio che nei casi in esame non possa trovare spazio e collocazione l'ammissione della pretesa di taluni professionisti ad ottenere il compenso per la progettazione, sia pure di massima, delle demolizioni e dell'asportazione delle macerie;

che, deve essere consentito ai signori prefetti di poter ritenere derogabile il limite di spesa, di L. 100.000.000, di cui al secondo comma dell'art. 70 del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, modificato con legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 18;

che, a proposito dei dubbi insorti circa la possibilità di porre a carico dei fondi commissariali le spese per demolizioni di fabbricati la cui esigenza derivi solo parzialmente dal fenomeno sismico, si debba disporre di fare riferimento soltanto alla causa determinante di pericolo derivante dalla parte di edificio o dall'edificio demolendo per la tutela della pubblica incolumità;

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito nella legge 22 dicembre 1981, n. 874;

Ritenuto di avvalersi dei poteri straordinari conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Le circolari normative, allegati 1, 2, 3 e 4, che fanno parte integrante del presente, e le considerazioni riportate in premessa hanno forza di ordinanza in deroga ad ogni diversa contraria disposizione di legge vigente.

Napoli, addì 16 dicembre 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(*Omissis*).

(72)

Ordinanza 19 dicembre 1981, n. 464. Proroga al 31 marzo 1982 delle requisizioni e locazioni di immobili per il ricovero delle famiglie terremotate senza tetto nonché per la sistemazione di uffici pubblici e per l'esercizio di attività sociali, commerciali ed artigianali.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visti i propri decreti n. 1/R modificato col n. 32/R, 2/R, 5/R, 6/R, 7/R, 8/R, 9/R, 10/R, 11/R, 12/R, 13/R, 14/R, 15/R, 16/R, 18/R, 19/R, 20/R, 21/R, 23/R, 25/R, 26/R, 27/R, 28/R, 29/R, 30/R, 31/R, 31-*bis*/R, 33/R, 33-*bis*/R, 34/R, 36/R, 40/R, 41/R modificato col n. 61/R, 41-*bis*/R, 42/R, 43/R, 46/R, 47/R, 54/R, 56/R, 57/R, 58/R, 66/R, 958 e n. 1058, con i quali nei comuni di Napoli, Arzano, Castellammare di Stabia, Marigliano, Castelvolturno, Cellole, Pomigliano d'Arco, Volla, Somma Vesuviana, Villaricca, Mondragone, Nola, Brusciano, Giugliano, Capua, Casoria, Bacoli, Sessa Aurunca e Sarno è stata disposta:

a) la requisizione di immobili per il ricovero di nuclei familiari rimasti senza tetto a causa degli eventi sismici del novembre 1980 nonché per la sistemazione di uffici pubblici e per l'esercizio di attività sociali, commerciali ed artigianali;

b) la requisizione e l'occupazione temporanea d'urgenza di aree necessarie all'installazione di *roulottes*, *containers* e prefabbricati per il reinsediamento delle popolazioni sinistrate nonché all'esercizio di attività giudiziarie, sociali, commerciali ed artigianali;

Viste le proprie ordinanze n. 34 del 9 dicembre 1980, n. 44 dell'11 dicembre 1980, n. 75 del 3 gennaio 1981 e n. 105 del 26 gennaio 1981, con le quali sono stati requisiti o assunti in locazione alloggi nella fascia costiera a nord del centro abitato del comune di Napoli, dal villaggio Coppola alla Baia Domizia, dalla località Licola del comune di Giugliano al villaggio Coppola escluso e del comune di Bacoli, utilizzati per una sistemazione alloggiativa dei nuclei familiari rimasti senza tetto a causa degli eventi sismici del 23 novembre 1980;

Considerato che, pur essendo in corso iniziative idonee, persiste la carenza di sufficienti sistemazioni alloggiative alternative, per cui si rende necessario disporre la proroga dei suindicati provvedimenti, di cui permangono tuttora i presupposti;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli con l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 874, prorogati dalla legge 6 agosto 1981, n. 456, ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Ordina:

Sono prorogate al 31 marzo 1982:

le requisizioni di immobili di cui alla lettera *a*) della premessa;

le locazioni e requisizioni conseguenti alle citate ordinanze commissariali numeri 34, 44, 75 e 105.

Tuttavia, i signori sindaci interessati sono invitati a far cessare la materiale detenzione degli immobili, appena risulti possibile il rientro dei nuclei familiari negli alloggi di provenienza, resi agibili a seguito dei lavori di riattazione, oppure la sistemazione dei predetti nuclei in containers o prefabbricati.

La pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e l'affissione all'albo pretorio dei comuni interessati fa luogo di notifica ai proprietari degli immobili di cui trattasi.

I prefetti delle province di Napoli, Caserta e Salerno sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento e di esercitare sui sindaci interessati ogni possibile azione di stimolo.

Napoli, addì 19 dicembre 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(49)

Ordinanza 19 dicembre 1981, n. 466. Applicazione dell'articolo 4-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e dell'art. 5-quater del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto l'art. 4-*ter* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, con il quale viene disposto che il locatario di immobili dichiarati inagibili, per i quali occorrono opere urgenti di riattazione, ha diritto a conservare il rapporto localizio anche se costretto ad allontanarsi temporaneamente dall'alloggio;

Visto l'art. 5-*quater* del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456, con il quale viene disposto che il locatario di immobili dichiarati inagibili è esentato dal pagamento del canone fino al collaudo dei lavori che consentano l'agibilità e l'abitabilità degli immobili medesimi;

Considerato che molti inquilini, costretti ad abbandonare le proprie abitazioni dichiarate inagibili, hanno trovato sistemazione precaria presso scuole, in roulotte, in containers o simili, senza peraltro, avere la possibilità di traslocare anche i mobili;

Rilevato, che in virtù del succitato art. 4-*ter* della legge n. 874/80 il proprietario degli immobili dichiarati inagibili non può, comunque, destinare ad altri il godimento dei locali da riattare, nemmeno dopo l'esecuzione dei lavori;

Ritenuto necessario riscontrare quanto precede in relazione a procedure e programmi finanziari;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli dalla legge n. 874/80 e dalla legge n. 456/81 ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Da atto

che, per effetto di quanto disposto dall'art. 4-*ter* dalla legge n. 874/80 e dall'art. 5-*quater* della legge n. 456/81, nessun corrispettivo è dovuto dai locatari di immobili dichiarati inagibili, ed abbandonati per il mantenimento negli stessi di mobili.

Napoli, addì 19 dicembre 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(73)

Ordinanza 29 dicembre 1981, n. 471. Contributi unificati in agricoltura. Proroga delle ordinanze 8 settembre 1981, n. 387 e 14 settembre 1981, n. 395.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Viste le proprie ordinanze n. 387 dell'8 settembre 1981, n. 395 del 14 settembre 1981 con le quali è stato differito il termine al 31 dicembre 1981 per il pagamento dei contributi unificati in agricoltura comunque e da chiunque dovuti, nonché i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti, dai coloni e mezzadri e rispettivi concedenti;

Considerato che, ad oggi, persistono le condizioni per le quali sono state emanate le ordinanze sopracitate tant'è che da più parti è stata prospettata la esigenza di fare slittare al 30 giugno 1982 sia le rate di scadenza al 10 settembre 1981, sia quella del 10 novembre 1981, sia quella del 10 gennaio 1982,

delle riscossioni che peraltro hanno già formato oggetto del differimento previsto dagli articoli 10 e 11 della legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Rilevato di dover nuovamente provvedere con immediatezza in proposito per le ragioni accennate e per le negative ed irrimediabili ripercussioni che il mancato o ritardato intervento potrebbe ingenerare nel delicato momento con probabile incidenza sulla tranquillità sociale delle categorie interessate che faticosamente si apprestano a rimettersi in moto dopo il sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981;

Ritenuto che il previsto intervento commissariale rientra nei generali poteri del commissario straordinario previsti dall'art. 1 della citata legge n. 874/80 in quanto sicuramente finalizzato all'avvio della ripresa civile amministrativa, sociale ed economica dei territori danneggiati dagli eventi sismici;

Vista altresì la risoluzione votata dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 dicembre scorso a seguito del dibattito sulla mozione presentata dai vari gruppi parlamentari sulla esigenza delle aree colpite dai noti eventi sismici;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1981 in *Gazzetta Ufficiale* n. 126, in data 22 maggio 1981 in *Gazzetta Ufficiale* n. 146, in data 13 novembre 1981 in *Gazzetta Ufficiale* n. 321, con i quali vengono individuati i comuni danneggiati dai recenti sisma;

Sentiti i presidenti delle giunte regionali della Campania e Basilicata;

Visti il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 456;

Con i poteri conferitigli ed in deroga ad ogni altra disposizione;

Dispone:

Il versamento dei contributi unificati in agricoltura comunque e da chiunque dovuti, nonché i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai coltivatori diretti, dai coloni e mezzadri e rispettivi concedenti per i terreni rientranti nei territori dei comuni (delle regioni Basilicata e Campania e della provincia di Foggia) indicati in premessa con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1 della legge 13 aprile 1981, n. 128 (che ha convertito in legge il decreto-legge 13 febbraio 1981), già prorogato con ordinanza commissariale n. 387 dell'8 settembre 1981 al 31 dicembre 1981 viene ulteriormente sospeso fino al 30 giugno 1982 e sarà effettuato mediante rate nell'arco del successivo biennio.

La presente ordinanza ha effetto immediato e sarà notificata subito alla Direzione generale ed alle direzioni provinciali del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU), alla Direzione generale dell'I.N.P.S., nonché ai Ministeri interessati (agricoltura e foreste, previdenza sociale e finanze) per quanto di rispettiva competenza sia in merito alle modalità di riscossione dei pagamenti ora sospesi sia in ordine alla esclusione di qualsiasi onere conseguente, per mora o interessi di sorta.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, nei Bollettini regionali della Basilicata, Campania e Puglia, nonché in Foglio annnunzi legali delle province della Basilicata, della Campania a della provincia di Foggia.

Napoli, addì 29 dicembre 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(87)

Ordinanza 29 dicembre 1981, n. 472. Proroga dell'ordinanza 14 ottobre 1981, n. 414, relativa alla scadenza delle cambiali agrarie.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la propria ordinanza n. 414 del 14 ottobre 1981 con la quale viene disposta la proroga delle cambiali agrarie al 31 dicembre 1981;

Considerato che da più parti è stata rappresentata, persistendo il diffuso e profondo disagio in cui versa il settore dell'agricoltura in conseguenza diretta o indiretta degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, l'assoluta difficoltà di pagamento per gli imprenditori agricoli singoli o associati delle cambiali agrarie afferenti i prestiti di cui all'art. 2, n. 1 e 4/a della legge 5 luglio 1928, n. 1760, contratti nell'annata agraria 1980-81 a tasso agevolato ed a tasso ordinario;

Vista la nota n. 31237 del 16 dicembre 1981 della regione Campania con la quale si chiede la proroga del termine di pagamento delle cambiali agrarie al 30 giugno 1982;

Vista la nota n. 746 del 6 ottobre 1981 della regione Campania con la quale la stessa si impegna di predisporre al più presto possibile il provvedimento legislativo che autorizza la spesa per il riconoscimento di un concorso negli interessi dovuti dai prestatori per effetto della proroga;

Vista altresì la risoluzione votata dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 dicembre scorso a seguito del dibattito sulla mozione presentata dai vari gruppi parlamentari sull'esigenza delle aree colpite dai noti eventi sismici;

Sentiti i presidenti delle giunte regionali della Campania e della Basilicata, cui è stato raccomandato di predisporre ogni iniziativa in favore dei problemi sollevati dai contadini delle zone terremotate;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126, 22 maggio 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 e 13 novemgio 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321, con i quali vegono individuati i comuni colpiti dal sisma del novembre 1980 e febbraio 1981;

Ritenuto che al fine di lenire i disagi sopramenzionati, è stata prospettata l'esigenza di prorogare ulteriormente al 30 giugno 1982 la scadenza delle cambiali scadute nel periodo dal 1° luglio 1981 e scadenti al 30 giugno 1982 purché i prestatori non abbiano già beneficiato per lo stesso prestito della sospensione di cui all'art. 4 della legge n. 874/80 e successive modificazioni;

Rilevato di dover provvedere in proposito per le ragioni esaminate e per le negative ed irrimediabili ripercussioni che il mancato intervento potrebbe ingenerare nel delicato momento con una probabile incidenza sulla tranquillità della categoria interessata che faticosamente si appresta a rimettersi in moto dopo il sisma;

Accertato che il previsto intervento commissariale rientra nei generali poteri del commissario straordinario previsti dall'art. 1 della legge n. 874/80, in quanto sicuramente finalizzato alla ripresa economica dei territori colpiti dal sisma;

Visti il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 1981, n. 456;

Con i poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione;

Dispone:

La scadenza delle cambiali agrarie rilasciate per i prestiti contratti a tasso agevolato ed a tasso ordinario nell'annata agraria 1980-81 per gli scopi di cui all'art. 2, n. 1-4, lettera *a*), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, ed aventi scadenza nel periodo 1° luglio 1981-30 giugno 1982, è prorogata al 30 giugno 1982, purché i prestatori non abbiano beneficiato per i prestiti medesimi della sospensione prevista dall'art. 4 della legge n. 874/1980 e successive modificazioni per il periodo intercorrente tra la scadenza originaria a quella del 30 giugno 1982.

Agli istituti ed enti esercenti il credito agrario dovranno essere corrisposti esclusivamente gli interessi calcolati al tasso che ha regolato la singola operazione se trattasi di prestito a tasso ordinario ed al tasso di riferimento vigente alla data del 31 ottobre 1981 se trattasi di prestito a tasso agevolato.

La presente ordinanza ha effetto immediato e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, nei Bollettini regionali della Campania, Basilicata e Puglia e in Foglio annunzi legali delle province della Campania, della Basilicata e della provincia di Foggia e sarà notificata agli istituti ed enti esercenti il credito agrario di esercizio.

Napoli, addì 29 dicembre 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(86)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per i concorsi pubblici, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee presso l'Università della Tuscia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee su posti di organico delle carriere del personale non docente universitario, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 28 ottobre 1981 alla pag. 7056, numero redazionale 6164.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università della Tuscia, Viterbo.

(63)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a sessantasei posti di commesso nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione civile dell'interno.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si avvisa che la graduatoria dei candidati vincitori e idonei del concorso pubblico, per titoli, a sessantasei posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione civile dell'interno, indetto con decreto ministeriale 11 luglio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 305 del 9 novembre 1977, è stata pubblicata a pag. 249 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 3 del 1-31 marzo 1980.

(76)

ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI « V. EMANUELE II » DI ANCONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico presso la sede di Roma

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso la sede di Roma, a:

due posti di assistente endocrinologo presso l'unità operativa dismetabolica ed endocrinologica (disciplina equiparata ad endocrinologia);

un posto di aiuto medico presso il servizio ricerche chimico-cliniche (disciplina equiparata a Laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia);

un posto di assistente medico presso il servizio di istologia (disciplina equiparata a laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia);

un posto di assistente medico presso la sezione analisi chimico-cliniche (disciplina equiparata a Laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(5/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 settembre 1981, n. 19-59/Legisl.

Modifica del regolamento per l'uso degli automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della provincia.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del* 9 *dicembre* 1981)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7, e successive modificazioni;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 37-148/Legisl.;

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 29 settembre 1980, n. 16-37/Legisl.;

Vista la deliberazione della giunta provinciale di Trento n. 11953 del 25 settembre 1981;

Decreta:

Con decorrenza 1° ottobre 1981, l'art. 27 del regolamento per l'uso degli automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della provincia, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 37-148/Legisl., e successive modificazioni, è sostituito dal seguente articolo:

Art. 27. — Per l'uso di automezzi e motomezzi di cui sopra viene accordata un'indennità chilometrica comprensiva di ogni spesa di acquisto, manutenzione, tasse, esercizio delle macchine (benzina, olio, ecc.) nelle seguenti misure:

a) per le automobili fino a 800 cc. . . . L. 173/km
b) per le automobili da 800 cc. fino a 1200 cc. » 238/ »
c) per le automobili oltre i 1200 cc. . . . » 280/ »
d) per i motocicli e motoscooters fino a 125 cc. » 85/ »
e) per i motocicli e motoscooters oltre i 125 cc. » 98/ »

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 28 settembre 1981

Il presidente: MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1981
Registro n. 59, *foglio n.* 158

(7349)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1981, n. **46.**

Revisione di norme della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 156 *del* 16 *dicembre* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Assegni integrativi

Gli assegni integrativi di cui all'art. 3 della legge 11 ottobre 1972, n. 8, sono stabiliti nelle seguenti misure mensili:

a) al presidente della giunta e al presidente del consiglio regionale: L. 730.000;

b) ai componenti della giunta regionale e ai vicepresidenti del consiglio: L. 456.000;

c) ai segretari dell'ufficio di presidenza e ai presidenti delle commissioni permanenti: L. 360.000.

Art. 2.
Indennità di presenza

L'indennità a giornata di presenza è stabilita in una parte corrisposta a giornata di presenza, fissata tenendo conto della distanza della residenza dal capoluogo sede della Regione, ed in una quota forfettaria mensile, secondo quanto dispongono i successivi articoli 3 e 4.

Sono abrogati l'art. 5 della legge regionale 11 ottobre 1972, n. 8 nonché l'art. 1 della legge regionale 23 maggio 1980, n. 41.

Art. 3.
Indennità a giornata di presenza

L'indennità a giornata di presenza per le riunioni del consiglio regionale, della giunta regionale, dell'ufficio di presidenza del consiglio, della conferenza dei capigruppo e delle commissioni consiliari istituite a norma degli articoli 20 e 22 dello statuto, nonché per le riunioni dell'ufficio di presidenza del consiglio integrato a norma di legge o di regolamento con altri consiglieri regionali, è fissata con riferimento all'indennità giornaliera di trasferta di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale 14 febbraio 1979, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura di due terzi dell'indennità giornaliera di trasferta, da corrispondersi non più di una volta al giorno.

Sull'importo determinato a norma del primo comma, e sulle successive rideterminazioni, conseguenti all'applicazione del disposto dell'art. 3, primo comma, della legge regionale 14 febbraio 1979, n. 2, va operato l'arrotondamento per eccesso a 100 lire.

Per i consiglieri che non risiedono nel territorio del comune di Bologna, l'indennità di cui al primo comma è maggiorata di un importo pari ad un sesto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, per ogni chilometro percorso dal consigliere per recarsi alla seduta e rientrare nel luogo di residenza. Quando la distanza del luogo di residenza sia superiore a 120 km, l'importo è corrisposto con riferimento ad un percorso di 240 km. Quale distanza chilometrica, si assume quella data dal più breve fra i percorsi su strade statali e provinciali che collegano il capoluogo del comune di residenza del consigliere a Bologna.

L'importo di cui al terzo comma, è arrotondato per eccesso a lira intera, ed in caso di variazione del prezzo della benzina super la conseguente rideterminazione ha effetto a decorrere dal mese successivo a quello durante il quale la variazione stessa è avvenuta.

Art. 4.
Quota forfettaria mensile

La quota forfettaria dell'indennità di presenza è stabilita in una somma mensile di L. 180.000 per dodici mensilità annuali, salvo quanto dispone il successivo secondo comma.

Il consigliere che nel corso di un mese abbia maturato il diritto a meno di cinque indennità a giornata di presenza, non ha diritto, per lo stesso mese, alla quota forfettaria mensile.

Art. 5.
Documentazione delle spese di vitto e di alloggio

L'art. 2, primo comma, della legge regionale 14 febbraio 1979, n. 2, è così sostituito:

Al consigliere in missione è data facoltà di chiedere il rimborso delle spese di vitto nonché di alloggio, in esercizi non di lusso, dietro presentazione di regolare fattura, o di regolare ricevuta fiscale integrata con il nominativo dello stesso Consigliere.

Art. 6.
Decorrenza

Le nuove misure degli assegni integrativi, dell'indennità a giornata di presenza e della quota forfettaria mensile previste dalla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Art. 7.
Autorizzazione di spesa

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge ed ammontanti a complessive L. 174.000.000 per l'esercizio finanziario 1982 e di cui L. 74.000.000 per dare applicazione a quanto disposto all'art. 1 e L. 100.000.000 per dare applicazione a quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della presente legge, l'amministrazione regionale fa fronte mediante gli stanziamenti di cui ai capitoli 00100 « Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale », capitolo 00550 « Assegni integrativi al presidente ed ai membri della giunta regionale » e cap. 00600 « Indennità di presenza al presidente e ai membri della giunta regionale » che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio per l'esercizio finanziario 1982.

Per gli anni successivi al 1982, sarà la legge di bilancio a stabilire l'ammontare della somma da stanziare, tenuto conto delle esigenze connesse al naturale aumento delle spese, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 14 dicembre 1981

TURCI

(7491)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S. (c. m. 411100820080)